



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Palermo**  
**Direzione Distrettuale Antimafia**

**DICHIARAZIONE DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO**  
- art. 310 c.p.p. -

**Al Tribunale di Palermo**  
**Sezione per il Riesame dei**  
**Provvedimenti in tema di libertà personale**

Il Pubblico Ministero,  
visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di:

1. **CESAREO Aurelio**, nato a Catanzaro il 18.12.1955, residente a Catanzaro in via De Filippis nr. 100, site manager della "INGEGNERIA e RICERCA s.p.a." - (gruppo Enel);
2. **LUZZIO Giuseppe**, nato a Viterbo il 27.12.1954, residente a Viterbo in via Santa Maria della Grotticella nr. 51, Amministratore delegato di NUOVE ENERGIE - (gruppo Enel);
3. **POLI Antonio Lorenzo**, nato a Milano il 06.08.1963, res. a Roma v.le Regina Margherita nr. 125, procuratore (dal 16.07.2009) della "INGEGNERIA e RICERCA s.p.a." - (gruppo Enel);
4. **ADESINI Nunzio**, nato a Gela (CL) il 30.03.1984, ivi res. in via Falconara nr. 1, amministratore delegato della ditta MONDELLO s.p.a.;
5. **MONDELLO Emanuele**, nato a Gela (CL) il 19.01.1959, ivi res. in via Romagnoli nr. 71, imprenditore, socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della MONDELLO s.p.a.;
6. **CITINO Giuseppe**, nato a Varapodio (RC) il 31.01.1953, res. ad Avola (SR), impiegato presso il cantiere di Porto Empedocle, dipendente di Ingegneria e Ricerca s.p.a.;
7. **SCARIANO Giuseppe**, nato a Favara (AG) il 23.9.1952, ivi residente in via Ugo Foscolo n. 86, proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY srl;
8. **SCARIANO Salvatore**, nato ad Agrigento il 10.04.1975, residente in Favara (AG) alla Via Ugo Foscolo, n. 74, proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY srl;

9. SGARITO Antonio, nato ad Agrigento il 22.04.1987, residente in Favara (AG) alla Via Ugo Foscolo, n. 78, proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY srl;

10. SFERRAZZA Gaetano, nato ad Agrigento il 13.12.1976, ivi residente in via Ferretti Stanislao nr 4, titolare delle quote e amministratore unico della GEST QUARRY srl;

11. TORRES Francesco, nato Agrigento il 05.03.1986, ivi residente in viale Monserrato nr. 36 titolare delle quote della GEST QUARRY s.r.l.;

### INDAGATI

CESAREO Aurelio - LUZZIO Giuseppe - POLI Antonio Lorenzo - ADESINI Nunzio - MONDELLO Emanuele - SCARIANO Giuseppe - SCARIANO Salvatore - SGARITO Antonio - SFERRAZZA Gaetano

a) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 356 c.p. (art. 7) D.L. 152/1991 perché, in concorso tra loro,

- CESAREO Aurelio, n.q. di site manager della "INGEGNERIA e RICERCA s.p.a."
- LUZZIO Giuseppe n.q. di Amministratore delegato di NUOVE ENERGIE
- POLI Antonio Lorenzo n.q. di procuratore (dal 16.07.2009) della "INGEGNERIA e RICERCA s.p.a."
- ADESINI Nunzio, n.q. di amministratore delegato della ditta MONDELLO s.p.a.
- MONDELLO Emanuele, n.q. di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione della MONDELLO s.p.a.,
- SCARIANO Giuseppe, n.q. di proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY srl;
- SCARIANO Salvatore, n.q. di proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY s.r.l.
- SGARITO Antonio, n.q. di proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY srl;
- SFERRAZZA Gaetano, n.q. di titolare delle quote e amministratore unico della GEST QUARRY srl

nella esecuzione del contratto di fornitura di "Massi" e "Tout-venat" da utilizzare nella opera di costruzione della "scogliera di contornamento della colmata di ponente" in relazione all'appalto per la realizzazione di un impianto di rigassificazione a Porto Empedocle - appalto per il quale è concessionario la NUOVE ENERGIE s.r.l. ed incaricata per le opere ingegneristiche la INGEGNERIA e RICERCA S.P.A. - entrambe società interamente controllate da ENEL S.p.a. - commettevano frode nella esecuzione del citato contratto di fornitura;

ed invero i soggetti delegati ad agire per conto delle citate società, agendo di concerto con la MONDELLO s.p.a. (cui venivano subappaltati lavori di preparazione del sito C04A - contratto nr. 1400053525 - ed i lavori di opere marittime, scogliera di contenimento e protezione colmata

C03A -- contratto nr. 1400055875), si rifornivano di circa 60 000 tonnellate di massi e tout-venant, conferite presso il cantiere in oggetto, presso la cava gestita dalla GEST QUARRY s.r.l. (società di fatto riconducibile e gestita da SCARLANO Giuseppe) nonostante la stessa fosse stata destinataria di informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento e nonostante il materiale fornito non fosse conforme a quanto prescritto dalla normativa primaria, secondaria e da quella contrattuale poiché:

- le caratteristiche prestazionali delle rocce erano inferiori ai minimi valori prescritti dal Capitolato Tecnico, dalla Relazione di Progetto ed alla Norma di riferimento UNI EN 13383;
- vi era una discordanza dei valori prescritti per i materiali oggetto della fornitura tra il Capitolato Tecnico e la Relazione Generale di progetto;
- risultava mancante la documentazione di qualifica dei materiali da parte di Enel Ingegneria e ricerca S.p.A.;
- risultava mancante la documentazione accompagnatoria della fornitura, in fase di prequalifica, qualifica e conferimento in cantiere;
- risultavano mancanti i certificati di prova di alcune delle caratteristiche da ricercare come prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Verbale di constatazione in contraddittorio;
- venivano utilizzati certificati alterati di accompagnamento di alcune forniture poiché i valori prestazionali risultavano non corrispondenti a quelli successivamente accertati sui materiali conferiti in cantiere ed il prelievo del materiale era stato effettuato presso una cava proposta dall'Appaltatore ma non era indicato il luogo di prelievo.
- risultavano mancanti i rapporti di prova dei laboratori indicati nel verbale di contestazione in contraddittorio per la qualifica dei materiali: L&R Laboratori e Ricerca S.r.l. e CADA S.n.c.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 di avere agito al fine di favorire l'organizzazione criminale "Cosa Nostra";

Fatti commessi in provincia di Agrigento fino al 3 ottobre 2013

**SCARLANO Giuseppe - SCARLANO Salvatore - SGARITO Antonio - SFERRAZZA Gaetano - TORRES Francesco**

b) per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 12 quinquies co I D.L.vo 306/92 aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

- SCARLANO Giuseppe, n.q. di proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY srl;
- SCARLANO Salvatore, n.q. di proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY s.r.l.;
- SGARITO Antonio, n.q. di proprietario e gestore di fatto della GEST QUARRY srl;
- SFERRAZZA Gaetano, n.q. di titolare delle quote e amministratore unico della GEST QUARRY srl;
- TORRES Francesco, socio della GEST QUARRY srl;

al fine di consentire di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale a SCARLANO Giuseppe, SCARLANO Salvatore e SGARITO Antonio,

*soggetti ritenuti vicini alla organizzazione criminale "Cosa Nostra" e nei cui confronti, in relazione alla società GEST QUARRY srl di cui gli stessi erano titolari e da loro gestita veniva emessa in data 19.01.2012 informativa interdittiva antimafia dalla Prefettura di Agrigento, agendo in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a SFERRAZZA Gaetano e TORRES Francesco la titolarità delle quote sociali rappresentative del patrimonio della GEST QUARRY s.r.l. con la nomina di SFERRAZZA Gaetano ad amministratore unico mentre la società rimaneva nella disponibilità e gestita dal gruppo SCARLANO - SGARITO;*

*Con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 di avere agito al fine di favorire l'organizzazione criminale "Cosa Nostra";*

*In Agrigento in data successiva al 19 gennaio 2012 e fino al 2 aprile 2014*

### **CESAREO Aurelio - CITINO Giuseppe - POLI Antonio Lorenzo**

*c) del reato di cui agli artt. 110 e 349 c.p. perché, in concorso tra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, violavano i sigilli apposti in esecuzione del decreto di sequestro della Procura della Repubblica di Palermo in data 27 settembre 2013 sull'area di stoccaggio del materiale conferito presso il cantiere per la realizzazione di un impianto di rigassificazione a Porto Empedocle apposti al fine di assicurare la conservazione e l'identità della cosa e per effettuare gli accertamenti tecnici sul predetto materiale, prelevando abusivamente in data 3 ottobre 2013 circa 200 kg. di materiale racciato al fine di poterlo sottoporre a proprie verifiche analitiche presso un laboratorio di Lamezia Terme (CZ) ove veniva trasportato - verifiche che peraltro avevano esito negativo sulla qualità dello stesso materiale e che venivano occultate dai richiedenti;*

*con l'aggravante di cui all'art. 349 c.p. poiché il CESAREO era stato nominato custode giudiziale dell'area in occasione della esecuzione del sequestro*

*In Porto Empedocle in data 3 ottobre 2013*

con il presente atto dichiara di proporre

### **APPELLO**

avverso l'ordinanza emessa dall'Ufficio Gip presso il Tribunale di Palermo in data 21.3.2016 e comunicata al Pm in data 24.3.2016, che rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare personale formulata da questo Ufficio nei confronti di tutti gli indagati di cui sopra e per tutti i reati loro contestati per i seguenti

### **MOTIVI**

La presente vicenda processuale ha ad oggetto le attività investigative relative alla realizzazione di un impianto rigassificatore a Porto Empedocle, nel corso delle quali sono state accertate numerose condotte illecite, sia sotto il versante strettamente connesso alle modalità di esecuzione dell'imponente opera pubblica - con potenziale aggressione all'ambiente ed al territorio nonché alla salute umana - sia in ordine alle possibili infiltrazioni della criminalità

organizzata nella realizzazione della medesima opera, anche in considerazione degli ingenti interessi economici connessi alla stessa.

In particolare, come riassunto in premessa dallo stesso organo giudicante nel provvedimento impugnato "il procedimento costituisce l'esito di un'attività investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento a seguito delle dichiarazioni rese dall'ex sindaco del Comune di Porto Empedocle, Ferrara Paolo. Quest'ultimo riferiva, in particolare, di essere venuto a conoscenza del fatto che diversi esponenti politici della Provincia di Agrigento sarebbero stati destinatari di una somma di denaro - pari ad un milione di euro - messa a disposizione dall'ENEL (società interessata alla realizzazione di un impianto di rigassificazione in Porto Empedocle) quale finanziamento illecito della campagna elettorale per il rinnovo dell'ARS e l'elezione del Presidente della Regione. Tra i predetti uomini politici venivano citati FIRETTO Calogero, CIMINO Michele, GUARRACI Orazio, MARTELLO Calogero, SINESIO Antonio, LACONO Salvatore, CACI Filippo - definito testualmente "il personaggio politico più potente a Porto Empedocle" - e l'arch. GIOCONDO Luigi.

A seguito di tali dichiarazioni, la Squadra Mobile di Agrigento effettuava un'attività di indagine, predisponendo diversi servizi tecnici di intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e tra presenti, supportati da videoriprese.

Le predette attività investigative evidenziavano stretti contatti e frequentazioni tra i soggetti indicati dal Ferrara e coloro che stavano materialmente seguendo l'avvio della realizzazione dell'impianto di rigassificazione a Porto Empedocle, anche se non consentivano di acquisire riscontri in ordine all'ipotizzato pagamento di tangenti da parte di funzionari dell'ENEL in favore di uomini politici o funzionari amministrativi.

Il tenore delle conversazioni intercettate lasciava, inoltre, emergere una serie di irregolarità poste in essere nella realizzazione dell'impianto di rigassificazione, sulle quali si concentravano, quindi, le indagini che davano origine all'odierno procedimento.

Al riguardo, va premesso che concessionario dell'importante opera da realizzare a Porto Empedocle è la "Nuove Energie s.p.a.", società appartenente al gruppo Enel, la quale per le diverse tipologie di interventi da realizzare sul sito e, segnatamente, per l'attività di bonifica e preparazione dello stesso, appaltava ad altre società l'espletamento di alcuni lavori.

In particolare, i primi lavori di bonifica del sito prescelto per la realizzazione dell'impianto venivano affidati alla "Mondello s.p.a."

Si accertava, altresì, che la società concessionaria, in data 14.01.2010, sottoscriveva un protocollo di legalità con la Prefettura di Agrigento, al fine di ostacolare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e comunque di soggetti vicini alla criminalità organizzata nella fase di scelta dei contraenti per forniture e lavori da realizzare.

Per quanto concerne le opere ingegneristiche, all'interno dell'area in questione, risultava operante un'altra società del gruppo Enel, denominata INGEGNERIA e RICERCA S.P.A., avente come Site Manager e procuratore rispettivamente CESAREO Aurelio e POLI Antonio Lorenzo

Il primo lavoro da effettuare sul sito era la realizzazione di una colmata, denominata "colmata di ponente", suddivisa in due distinte fasi principali:

- a) realizzazione della scogliera a gettata di contornamento della colmata,
- b) realizzazione della colmata (con materiali provenienti dalle attività di dragaggio).

Sia per le attività di riempimento e compattazione del suolo che per la realizzazione della scogliera (cd braccio a mare) – avente la finalità di proteggere il rigassificatore dalle mareggiate – erano richieste grandissime quantità di roccia da cava (rispettivamente tout venant e massi) e di calcestruzzo da utilizzare sia per gli antifer (blocchi cubici di cemento) sia per le opere da edificare

Dopo lunghe controversie sia di tipo amministrativo che politico, il cantiere veniva avviato nell'ottobre 2012 con la sistemazione delle aree pubbliche ottenute in concessione al fine di renderle adeguate alla costruzione del rigassificatore. Al termine di questa prima fase sarebbe dovuta cominciare la vera e propria costruzione dell'impianto, ed i relativi lavori avrebbero dovuto avere una durata di circa 54 mesi

Dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione, emergeva l'irregolarità nella prima fornitura per la realizzazione delle opere preliminari ed, in particolare, risultavano non essere stati rispettati i requisiti tecnici del materiale roccioso conferito in cantiere per la realizzazione della scogliera (c.d. colmata di ponente) proveniente dalla cava GEST QUARRY s.r.l., società peraltro destinataria di una interdittiva antimafia.

Le risultanze dell'attività di indagine, costituite dagli esiti dell'attività di intercettazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e tra presenti, intercorse tra i protagonisti della vicenda, nonché delle consulenze tecniche effettuate sul materiale roccioso in sequestro, venivano compendiate nella richiesta di applicazione di misure cautelari, che qui si intende integralmente richiamata ed a cui si rinvia per esigenze di economia processuale, a carico di tutti gli indagati per i reati indicati in rubrica".

\*\*\*\*

### **ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE**

Il GIP, pur accogliendo sostanzialmente la ricostruzione fattuale del Pubblico Ministero, argomentava il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare

- solo in punto di diritto in relazione alla contestazione sub a)
- sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato per la contestazione sub b)

- per la carenza di gravità indiziaria per la condotta sub c) concludendo nel senso che le condotte illecite accertate non potevano sussumersi nelle fattispecie incriminatrici contestate e che, al limite, almeno per la contestazione di cui al capo a) della rubrica i fatti avrebbero dovuto riqualificarsi sotto altre fattispecie criminose (segnatamente la truffa) per le quali non si raggiungeva il limite edittale per la applicazione della misura cautelare.

Infine il Giudicante riteneva, seppure con motivazione estremamente succinta, non sussistente neppure la contestata aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991 in relazione alla condotta contestata sub a), mentre nulla diceva in proposito sulla analoga aggravante contestata sub b).

Ebbene, l'intero iter argomentativo seguito dal Giudice appare viziato sia nelle valutazioni in diritto che in fatto per

In relazione alla contestazione sub a) di cui all'art. 356 c.p., il GIP ha ritenuto che i comportamenti illeciti accertati, stante la mancanza di qualità pubblica dei contraenti<sup>1</sup>, sarebbero tutt'al più sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 640 c.p. "nella forma tentata o consumata che sia, in relazione alla quale già pende altro procedimento penale a seguito della presentazione della querela da parte della Ingegneria e Ricerca s.p.a in data 29 5 2014. Per detta fattispecie, come noto, in assenza di aggravanti non è possibile emettere misure cautelari, in considerazione delle pene edittali previste"

Peraltro, l'organo giudicante ha, altresì, ritenuto la insussistenza dei gravi indizi in ordine alla contestata circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/ 91

<sup>1</sup> Pacifica, del resto, l'assenza in capo alla Ingegneria e Ricerca s.p.a. di elementi per qualificarla, direttamente, quale impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, tenuto conto tanto dell'oggetto sociale della stessa, quanto dell'attività oggetto del contratto in parola

Ed invero, il suddetto contratto di appalto era relativo alla esecuzione di interventi di preparazione del sito su cui poi si sarebbe dovuto realizzare un impianto di rigassificazione, opera quest'ultima che, peraltro, doveva essere eseguita da una terza società, anch'essa di natura privata e distinta dall'Enel s.p.a., e cioè la Nuove Energie s.p.a.

Il chiaro e preciso dettato della norma in esame, non suscettibile di interpretazione analogica in malam partem, non consente di affermare che una società privata, come la Ingegneria e Ricerca s.p.a., sol perché controllata da una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, come l'Enel s.p.a., assuma parimenti tale veste, sì da rientrare nel novero dei soggetti passivi della fattispecie incriminatrice

Da ciò consegue che la frode commessa nell'esecuzione del contratto di appalto relativo alla realizzazione della scogliera non può integrare la fattispecie di cui all'art. 356 c.p., difettando un elemento costitutivo, cioè la natura di soggetto pubblico di uno dei contraenti

*"non essendo emerso alcun concreto elemento dal quale inferire che la scelta effettuata dalla Mondello s.p.a. di rifornirsi di materiale roccioso presso la cava Gest Quarry, fosse stata determinata dal fine di agevolare l'associazione mafiosa "Cosa Nostra".*

Entrambe dette valutazioni non appaiono condivisibili.

In via preliminare deve rilevarsi che la fattispecie prevista dagli artt. 355 e 356 c.p. (poiché quest'ultima norma richiama la prima per la tipologia di contratti e di inadempimenti) rientra tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione ed è posta a presidio dell'attività negoziale della p.a. ovvero di un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

La disposizione, pertanto, vuole attribuire disvalore penale all'inadempimento di obblighi contrattuali, nel caso di specie commessi attraverso la frode, che **vedono quale parte interessata la p.a. o che si riferiscano alla fornitura di servizi pubblici o di pubblica necessità.**

Secondo l'orientamento prevalente, cui il Giudice ha ritenuto di non aderire nel provvedimento di cui si chiede l'annullamento, la peculiarità della fattispecie, in relazione all'esigenza di incriminare forme di inadempimento contrattuale, trova fondamento nel fatto che il contratto di fornitura sarebbe destinato a soddisfare finalità essenziali della p.a. Tale approccio dottrinale ha trovato conferma nella giurisprudenza che ha fornito, sull'argomento, contributi esegetici significativi, atteso che la tendenza è stata quella di semplificare l'accertamento probatorio, riducendo «la frode di cui all'art. 356 c.p. al mero inadempimento dell'art. 355 c.p.».

Invero, in giurisprudenza si è evidenziato come, affinché il comportamento illecito possa acquisire rilevanza penale ai sensi degli artt. 355-356 c.p., sia indispensabile che ne derivi la mancanza di cose od opere necessarie a uno stabilimento o a un pubblico servizio: «condizione che denota la volontà del legislatore di tutelare l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, reprimendo non qualsivoglia inadempimento ma solo quello che facendo mancare beni od opere al servizio pubblico appare idoneo ad arrecare un concreto pericolo al regolare funzionamento del servizio» (v. tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 17.11.1998, Mirabile, in Cass. pen., 2000, 1237). Non è mancato, peraltro, chi ha qualificato la fattispecie in termini di



plurioffensività, implicandosene anche la lesione dell'interesse di natura economica e patrimoniale dello stesso committente la fornitura

Nei reati in oggetto soggetto attivo del delitto è colui che è legato da particolari vincoli contrattuali con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero: il fornitore (co. 1) e cioè chi ha assunto l'obbligo di effettuare la fornitura; il subfornitore, il mediatore e il rappresentante del fornitore (co. 4). Si tratta, dunque, di un reato proprio, comprensivo anche di chi abbia la rappresentanza legale, funzionale od organica, nonché di chi sia occultamente investito dei poteri esercitati da un rappresentante apparente.

Occorre evidenziare come, sotto il profilo penalistico, il concetto di fornitura non vada limitato alla nozione civilistica di somministrazione bensì debba essere inteso nel senso di ricomprendere, sostanzialmente, ogni tipologia contrattuale tesa a procurare alla p.a. cose od opere alla stessa necessarie, senza che dunque ricorra la continuità e la periodicità delle prestazioni. In concreto il subfornitore è colui che si è assunto l'obbligo di procurare al fornitore quanto necessario per consentirgli l'adempimento contrattuale (Cass. pen., sez. VI, 7.10.2008, n. 44273, C., in Cass. pen., 2010, 228; Cass. pen., sez. III, 18.2.1991, Polese, in Giust. pen., 1991, II, 406; Cass. pen., sez. VI, 17.6.1982, Mollura, in Cass. pen., 1984, 298); la qualità di rappresentante deve essere riferita non al mero fatto della stipulazione negoziale per nome e per conto del contraente, che può rimanere senza ulteriori sviluppi, ma all'esecuzione del contratto stesso, quando questa sia stata affidata da parte di chi era obbligato alla fornitura ad altro soggetto dotato di autonomia gestionale (in questi termini, Cass. pen., sez. VI, 23.5.1991, Raffo, in Cass. pen., 1993, 821).

Soggetto passivo del reato non può che essere la controparte negoziale che ha subito l'inadempimento contrattuale e, dunque, lo Stato o altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, da intendersi come servizio pubblico essenziale ai sensi della l. 12.6.1990, n. 146. In relazione al concetto di servizio pubblico lo stesso deve essere inteso in senso estremamente ampio, senza che ciò determini, come erroneamente

ritenuto dal GIP, alcuna forma di estensione analogica *in malam partem*. In tal senso si è espressa sia la dottrina (cfr. Romano, R, I delitti contro la pubblica amministrazione, 212; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale, pt. spec., I, IV ed., Bologna, 2011, 328) alla luce «del graduale ed inarrestabile fenomeno di privatizzazione che striderebbe con la privilegiata tutela a favore di tali soggetti, individuati secondo le definizioni pubblicistiche fornite dal codice penale» sia la giurisprudenza.

In tal senso merita di essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 6, **Sentenza n. 44273 del 07/10/2008 Cc.** (dep. 27/11/2008 ) Rv. 242402, resa in un caso del tutto analogo a quello di specie in cui si è affermato che soggetto attivo del reato di cui all'art. 356 cod. pen. può essere anche colui che fornisce all'impresa appaltatrice dell'opera pubblica materie prime in qualità non idonea per la corretta realizzazione dell'appalto, indipendentemente dall'assenso prestato dall'ente pubblico allo svolgimento di tale incarico (Fattispecie relativa a fornitura di calcestruzzo di qualità scadente utilizzato per la costruzione di opere pubbliche) (Massime precedenti Conformi: N. 10556 del 1982 Rv. 156015, N. 3264 del 1991 Rv. 186613).

Appare opportuno riportare integralmente la motivazione sul punto proprio perché si attaglia perfettamente al caso di specie in quanto relativa ad una impresa privata (la Calcestruzzi spa) che aveva posto in essere, in innumerevoli forniture per la realizzazione di opere pubbliche, un complesso sistema di fraudolenta predisposizione di ricette di produzione del calcestruzzo difformi da quelle concordate per contratto e contenenti un minore quantitativo di cemento rispetto a quello originariamente pattuito, cos' da realizzare un notevole risparmio sui costi e una provvista occulta.

Ebbene sul punto così si è espressa la Corte di Cassazione.

Quanto al delitto di frode in pubbliche forniture, indipendentemente dal pur valido richiamo all'art. 355 c.p., u.c. la fattispecie tipica - che appare caratterizzarlo come "reato proprio" - trova

applicazione nei confronti di chiunque fornisca prodotti, energie lavorative e quant'altro direttamente impiegato dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'opera o del servizio pubblico oggetto della prestazione contrattuale. La qualità di soggetto attivo va, dunque, individuata in ogni persona che, sebbene non abbia un contratto di fornitura con la pubblica amministrazione, abbia assunto in ogni caso l'obbligo di dare esecuzione, anche se l'oggetto della prestazione sia solo funzionale all'opera pubblica, al contratto stipulato dal terzo con la pubblica amministrazione, sempre che abbia la consapevolezza che la "cosa" fornita sia impiegata direttamente nell'esecuzione dell'opera pubblica e si ponga rispetto a essa come elemento essenziale per la sua realizzazione.

Pertanto, integra il reato di frode in pubbliche forniture la condotta di chi fornisca, all'impresa appaltatrice dell'opera pubblica, calcestruzzo con composizione di materie prime in misura diversa rispetto a quelle previste nel contratto concluso con l'impresa appaltatrice e, in ogni caso, di qualità non idonea per la corretta realizzazione dell'opera pubblica oggetto dell'appalto. Di tale illecito infatti risponde colui che abbia avuto incarico di fornire materiale o di compiere una o più operazioni attinenti all'esecuzione del servizio o dell'opera pubblica da altri appaltata, senza che sia necessario alcun assenso dell'ente pubblico appaltante. Del resto, non è da dubitare che la clausola racchiusa nell'art. 355 c.p., u.c. - cui fa espresso rinvio l'art. 356 c.p., là dove prescrive che il soggetto attivo del reato è anche il "subfornitore" - richiama, per la sua corretta definizione di tali soggetti, nozioni normative contenute nelle fonti che disciplinano i pubblici appalti. Nella L. 12 giugno 1998, n. 192, art. 1, lo schema legale della subfornitura non è quella del sub-contratto, ossia di uno strumento per trasferire dal primo assunto al sub-contraente gli effetti del contratto di appalto,

bensi attiene al processo produttivo è alla possibilità di fare ricorso ad altre imprese per l'esecuzione della lavorazione di prodotti semi lavorati necessari per la realizzazione dell'opera, con caratteristiche tecniche e progetti esecutivi forniti dallo stessa impresa appaltatrice. Identica la nozione di "fornitore" è nell'allegato al Regolamento CE n. 2770 del 1998, e successive modificazioni, recante le "definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese" là dove è previsto che un rapporto di subfornitura tra due imprese si realizza quando l'impresa committente partecipa alla concessione del prodotto, prescrivendo specifiche tecniche, anche parziali, all'impresa fornitrice (sub fornitore) e/o le fornisce i materiali da trasformare. Appare chiaro che, in tal caso, l'impresa committente utilizza il prodotto della subfornitura, come tale o come parte di un prodotto più complesso, e assume la responsabilità del prodotto dopo la sua vendita. Nella concreta fattispecie, l'impresa appaltante l'opera pubblica ha impartito alla impresa fornitrice del calcestruzzo gli obblighi, contrattualmente assunti, della tecnica da seguire nella produzione di tale materiale da utilizzare per le opere pubbliche, assumendosi l'obbligo nei confronti dell'ente pubblico appaltante della realizzazione dell'opera a "regola d'arte" e con specifiche caratteristiche strutturali definite nel contratto d'appalto. La condotta illecita, indipendentemente dagli obblighi contrattuali e dalle connesse responsabilità civili, è in tal caso commessa dal soggetto che, fornendo prodotti teologicamente diversi da quelli pattuiti, pone in essere la condotta richiesta per la configurazione del delitto di cui agli artt. 355 e 356 c.p..

Come si può ben vedere la situazione è del tutto analoga nel caso di specie in cui è stata commessa una frode nella esecuzione del contratto di fornitura di "Massi" e Tout-venat" da utilizzare nella opera di costruzione della "scogliera di contornamento della colmata di ponente" in relazione all'appalto pubblico per

la realizzazione di un impianto di rigassificazione a Porto Empedocle - appalto per il quale è concessionario la NUOVE ENERGIE s.r.l. ed incaricata per le opere ingegneristiche la INGEGNERIA e RICERCA S.P.A. - entrambe società interamente controllate da ENEL S.p.a. che è il soggetto che ha ricevuto l'appalto medesimo.

Invero i soggetti delegati ad agire per conto delle citate società, agendo di concerto con la MONDELLO s.p.a. (cui venivano subappaltati lavori di preparazione del sito C04A -contratto nr 1400053525 - ed i lavori di opere marittime, scogliera di contenimento e protezione colmata C03A - contratto nr. 1400055875), si sono riforniti di circa 60.000 tonnellate di massi e tout-venant, conferite presso il cantiere in oggetto, presso la cava gestita dalla GEST QUARRY s.r.l. (società di fatto riconducibile e gestita da SCARIANO Giuseppe) nonostante la stessa fosse stata destinataria di informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento e nonostante il materiale fornito non fosse conforme a quanto prescritto dalla normativa primaria, secondaria e da quella contrattuale poiché:

- le caratteristiche prestazionali delle rocce erano inferiori ai minimi valori prescritti dal Capitolato Tecnico, dalla Relazione di Progetto ed alla Norma di riferimento UNI EN 13383;

- vi era una discordanza dei valori prescritti per i materiali oggetto della fornitura tra il Capitolato Tecnico e la Relazione Generale di progetto;

- risultava mancante la documentazione di qualifica dei materiali da parte di Enel Ingegneria e ricerca S.p.A.;

- risultava mancante la documentazione accompagnatoria della fornitura, in fase di prequalifica, qualifica e conferimento in cantiere;

- risultavano mancanti i certificati di prova di alcune delle caratteristiche da ricercare come prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Verbale di constatazione in contraddittorio;

- venivano utilizzati certificati alterati di accompagnamento di alcune forniture poiché i valori prestazionali risultavano non corrispondenti a quelli successivamente accertati sui materiali conferiti in cantiere ed il prelievo del

materiale era stato effettuato presso una cava proposta dall'Appaltatore ma non era indicato il luogo di prelievo.

- risultavano mancanti i rapporti di prova dei laboratori indicati nel verbale di contestazione in contraddittorio per la qualifica dei materiali: L&R Laboratori e Ricerca S.r.l. e CADA S.n.c.

Il Giudice, aderendo ad una interpretazione eccessivamente formalistica, ha ritenuto, all'opposto, che la mera costituzione di una società privata, peraltro integralmente controllata dalla esercente del servizio di pubblica necessità (ENEL Spa), possa esimere dalla applicazione delle più rigide norme di tutela poste proprio a fondamento dell'interesse pubblico perseguito con l'opera da eseguire, avente anch'essa natura pubblica, stante la rilevanza della stessa.

Secondo tale interpretazione, dunque, basterebbe ad escludere sempre la applicazione di tale normativa la creazione di un mero paravento privatistico, magari proprio a ciò finalizzato, con l'evidente effetto paradossale che ne deriverebbe in tema di tutela, o meglio di mancanza di tutela, degli interessi pubblici coinvolti; come nel caso di specie la salute umana e l'ambiente come riconosciuto dallo stesso GIP.

Del resto neppure appare convincente la riconducibilità della fattispecie alla truffa semplice effettuata dall'organo giudicante, fondato sulla querela che la società coinvolta ha sporto subito dopo avere subito il sequestro penale dell'area e dunque avere avuto notizia delle indagini a suo carico. Anche in questo caso si avrebbe un effetto paradossale di far mutare la qualificazione giuridica del fatto sulla base di un atto proveniente proprio dai soggetti che hanno commesso il reato e che, con tutta evidenza, si sono preoccupati di denunciarlo solo dopo essere stati scoperti per altre vie.

Semmai, se proprio il Giudice voleva ricondurre le condotte nell'alveo della truffa, allora avrebbe dovuto ritenere la sussistenza della ipotesi aggravata di cui all'art. 640 cpv. c.p. che, per costante giurisprudenza, può concorrere con la

fattispecie di cui all'art. 356 c.p. e che avrebbe dovuto condurre ugualmente alla applicazione della misura cautelare personale.

In tal senso si riporta un altro brano della citata sentenza della Corte di Cassazione.

3.1. Altrettanto infondata le censure relative alla configurabilità della truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico appaltante. È ius receptum che per la cui configurazione del delitto di frode in pubbliche forniture non è necessario un comportamento di inganno, mediante artifici o raggiri, comportamento che, là dove sussista, integra l'autonomo e concorrente reato di truffa (Sez. 2<sup>a</sup>, 28 giugno 1982, dep. 16 dicembre 1982, n. 11989; Sez. 6<sup>a</sup>, 25 marzo 1998, dep. 21 aprile 1999, n. 5102). L'ipotesi d'accusa è fondata su tale quid pluris che connota il delitto di truffa contrattuale per la fornitura, mediante inganno, di aliud pro alio quanto a caratteristiche tecniche definite nei contratti d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche. Quanto alla configurazione dell'aggravante, nella concreta fattispecie, per le ragioni già poste in rilievo con riguardo al delitto di frode in pubbliche forniture, persona offesa della condotta ingannatrice è anche l'ente pubblico, tenuto conto che il vantaggio dell'impresa che ha fornito il calcestruzzo e il pregiudizio per l'ente pubblico appaltante sono in concreto, sotto il profilo sinallagmatico, conseguenza della condotta illecita. In particolare, non è da revocare in dubbio che sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 ogni qualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico e, a tal fine, è irrilevante che gli artifici e raggiri abbiano tratto in inganno un soggetto non legato all'ente predetto da un rapporto organico (Sez. 2<sup>a</sup>, 6 aprile 1989, dep. 16 marzo 1990, n. 3646). Pertanto, in un contratto di pubbliche forniture l'esborso monetario oggetto della condotta ingannatrice ricade direttamente sull'ente pubblico, anche nell'ipotesi in cui a essere ingannata sia stata l'impresa appaltatrice dei lavori che abbia ricevuto da subfornitori prodotti diversi - per struttura tecnologica e per l'intrinseco valore economico - rispetto a quelli richiesti per l'opera da realizzare. Del resto, la diversa struttura tecnologica del

prodotto incide sulla resistenza strutturale dell'opera pubblica e sulla durata della stessa.

Dunque, come detto, tutt'al più il Giudice avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione quale truffa aggravata, che pure potrebbe concorrere con il reato di cui all'art. 356 c.p.

In tal senso Cass. Sez. 6, **Sentenza n. 38346 del 15/05/2014 Ud.** (dep. 18/09/2014) Rv. 260270 secondo cui *Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.*

Appare utile riportare lo stralcio della motivazione sul punto.

Anzitutto va ricordato come una giurisprudenza ampiamente maggioritaria ammetta il concorso, anche formale, tra le due fattispecie in considerazione. A tale risultato si perviene talvolta, e facilmente, escludendo che una condotta artificiosa e la causazione d'un danno e del relativo profitto siano elementi essenziali del delitto di cui all'art. 356 c.p., con la conseguenza che la ricorrenza di detti elementi nel caso concreto non potrebbe che comportare l'integrazione di entrambe le figure criminose (Sez. 2, Sentenza n. 11989 del 28/06/1982, rv. 156687; Sez. 6, Sentenza n. 6769 del 19/03/1985, rv. 170025; Sez. 6, Sentenza n. 5102 del 25/03/1998, rv. 213672; Sez. 2, Sentenza n. 15667 del 20/03/2009, rv. 243951).

C'è in effetti da rilevare come, pur volendo accogliere l'orientamento più recente, per il quale è necessario un connotato di "malizia" (cioè di



deliberata dissimulazione dei vizi della prestazione) affinché l'inadempimento assuma rilievo quale frode nella fornitura pubblica (supra), l'elemento del danno e del profitto resta comunque estraneo al piano degli elementi costitutivi della fattispecie, e non si riesce a vedere come, in base alle regole di comune applicazione nella materia del concorso di reati, lo stesso potrebbe venir degradato a post factum non punibile (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 7679 del 17/01/1972, rv. 122349).

Soprattutto, l'analisi deve essere approfondita almeno fino a distinguere tra i casi in cui il comportamento fraudolento è strumentale alla realizzazione della condotta di inadempimento ed i casi nei quali, sulla vicenda pertinente all'appalto od alla fornitura, si innestano artifici o raggiri funzionali al compimento di atti di disposizione patrimoniale che l'amministrazione non avrebbe compiuto se non, appunto, in conseguenza del comportamento fraudolento.

Nella seconda prospettiva la condotta tipica della truffa aggravata si cumula in termini del tutto incidentali alla fraudolenta inesecuzione (nel senso che può fare del tutto difetto), e non ricorrono neppure i presupposti logici per discutere di apparenza del concorso, a partire dalla specialità per finire con fenomeni più o meno ammissibili di c.d. "assorbimento".

Proprio questa, d'altronde, è la situazione che la pubblica accusa ha ipotizzato in sede di contestazione ed i Giudici di merito hanno ritenuto in sede di ricostruzione del fatto. L'opera era stata

eseguita con modalità e tecniche incredibilmente inadeguate. Il direttore dei lavori (pure inizialmente "ostile" alle imprese e poi, come nota la Corte territoriale, "convertito" ad un atteggiamento collaborativo nel giro di poche settimane) - per quanto progressivamente ma sicuramente informato dei difetti dell'opera - aveva firmato gli stati di avanzamento e lo stato finale dei lavori (nonostante l'assenza di collaudo), consentendo pagamenti progressivi (che avrebbero dovuto essere negati con eccezione di inadempimento) e svincolo finale delle polizze fideiussorie. Soprattutto aveva sottoscritto la relazione necessaria e sufficiente ad indurre lo svincolo ed il versamento di somme per le quali erano state apposte riserve sui registri di contabilità, per una somma superiore, a questo solo titolo, ad 1,2 miliardi di lire. Il tutto naturalmente, nella prospettazione accusatoria, in concorso con gli imprenditori impegnati nella esecuzione dell'appalto.

Una siffatta logica della doppia imputazione è stata appieno recepita dalla Corte territoriale, la quale ha messo anzitutto in rilievo come le imprese avessero tra l'altro fatturato (e riscosso) con riguardo a lavorazioni mai effettuate (fatto già questo logicamente non "assorbibile" nella frode connessa alla esecuzione dell'opera secondo criteri tecnici inadeguati). In secondo luogo, trattando in specifico della posizione del direttore dei lavori Carlo Salvi, ma con rilievi ovviamente essenziali per l'intera sentenza, ha ripreso in fatto ed in diritto

la logica dell'imputazione di truffa, così come sopra si è sommariamente descritta.

In conclusione, dunque, la condotta contestata agli indagati si è sostanziata proprio in un inadempimento contrattuale (mediante frode) consistente nel «far mancare», in tutto o in parte, «cose od opere», «necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio». Infatti, per «far mancare» (in tutto o in parte) deve intendersi, alternativamente, o un'omissione nella prestazione oggetto dell'obbligazione contrattualmente assunta, ovvero un ritardo nell'adempimento della stessa, oppure una fornitura diversa rispetto a quella concordata. Circostanza ricorrente nel caso di specie.

Per espressa previsione normativa, sia le cose che le opere devono essere «necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio»; «necessarie» nel senso che, in linea del tutto generale, la relativa mancanza sia tale da creare una criticità nel funzionamento dello «stabilimento» o del «servizio».

«Stabilimento pubblico» è stato definito come qualsiasi struttura o edificio adibito allo svolgimento di un pubblico servizio e, cioè, di un'attività di varia natura: commerciale, industriale, di cura, custodia, educazione, ricovero

Il «pubblico servizio» consiste nell'attività amministrativa posta in essere per realizzare utilità sociali per la collettività, nel senso di perseguire finalità assunte come proprie dalla p.a., tra cui la realizzazione di opere pubbliche.

Ugualmente non vi sono dubbi sull'evento cagionato dalle condotte illecite.

La giurisprudenza ha fatto leva sul cd. criterio di immediatezza, affermando che le forniture «necessarie» oggetto di inadempimento contrattuale devono essere individuate in quelle funzionali al diretto e immediato soddisfacimento di bisogni pubblici. Esemplificando le ipotesi in cui può dirsi integrato il delitto in questione, è stata considerata idonea «non soltanto la fornitura concernente l'erogazione di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione o la messa in opera degli strumenti che consentano o regolino attualmente la circolazione, ovvero la manutenzione dell'impianto o della strada, ma anche la fornitura concernente l'installazione o la costruzione di questi

manufatti» (Cass. pen., sez. Vi, 19 6.1998, Marrani, in Guida dir., 1998, fasc. 38, 110).

In particolare merita di essere richiamata Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 27992 del 20/05/2014 Ud.* (dep. 27/06/2014) Rv. 262538 che ha stabilito che Integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico

Conclusivamente, ed in maniera tranciante, si richiama un altro passo della citata sentenza Calcestruzzi Spa (Sez. 6, Sentenza n. 44273 del 07/10/2008 Cc. (dep. 27/11/2008) Rv. 242402), pienamente applicabile al caso in oggetto.

Nella concreta fattispecie, l'impresa appaltante l'opera pubblica ha impartito alla impresa fornitrice del calcestruzzo gli obblighi, contrattualmente assunti, della tecnica da seguire nella produzione di tale materiale da utilizzare per le opere pubbliche, assumendosi l'obbligo nei confronti dell'ente pubblico appaltante della realizzazione dell'opera a "regola d'arte" e con specifiche caratteristiche strutturali definite nel contratto d'appalto. La condotta illecita, indipendentemente dagli obblighi contrattuali e dalle connesse responsabilità civili, è in tal caso commessa dal soggetto che, fornendo prodotti teologicamente diversi da quelli pattuiti, pone in essere la condotta richiesta per la configurazione del delitto di cui agli artt. 355 e 356 c.p..

Infine si rileva che il GIP ha succintamente motivato sulla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991, limitandosi a dire: "non essendo emerso alcun concreto elemento dal quale inferire che la scelta effettuata dalla Mondello s.p.a. di rifornirsi di materiale roccioso presso la cava Gest Quarry, fosse stata determinata dal fine di

agevolare l'associazione mafiosa "Cosa Nostra". Ed invero, pur risultando la consapevolezza da parte quanto meno degli indagati Cesareo Aurelio, Poli Antonio Lorenzo ed Adesini Nunzio che il materiale fornito dalla cava suddetta fosse non conforme alle specifiche tecniche, non vi è evidenza alcuna del fatto che gli stessi volessero agevolare "Cosa Nostra" piuttosto che lucrare sulla eventuale differenza di prezzo del materiale fornito, verosimilmente inferiore a quello pattuito, stante la minore qualità".

Sul punto si ritornerà in seguito poiché la contestata aggravante si riferisce sia al reato di cui al capo a) che al capo b) della rubrica (circostanza quest'ultima pretermessa dall'organo giudicante).

\*\*\*\*

**In ordine alla contestazione sub b) di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies L. 356/1992, aggravata dalla finalità mafiosa, il GIP, dopo avere ricostruito la fattispecie, ha ritenuto che *anche ammettendo la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto, integrato dalla fittizia attribuzione a Sferrazza Gaetano e Torres Francesco delle quote della Gest Quarry s.r.l., ad opera degli indagati Scariano Giuseppe, Scariano Salvatore e Sgarito Antonio, non appare certamente sussistere il dolo specifico richiesto quale elemento costitutivo dalla citata norma.***

Nel provvedimento impugnato si legge testualmente che gli elementi riportati nella richiesta inducono a ritenere che *l'asserita fittizia attribuzione delle quote sociali fosse in effetti finalizzata a mantenere la possibilità di ottenere commesse nel settore degli appalti e, segnatamente, per operare come fornitrice della Mondello s.p.a., già incaricata dalla Ingegneria e Ricerca s.p.a. di realizzare i lavori preparatori del sito. Non è, invece, emerso alcun elemento da cui desumere che gli indagati abbiano agito al fine specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, non potendo rilevare in tal senso l'emanazione ad opera della Prefettura delle due informazioni interdittive antimafia, che hanno presupposti e finalità ben diverse rispetto a quelle relative all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.*

In sintesi, dunque, si è ritenuto *insussistente ... il dolo specifico richiesto dall'art. 12 quinquies d.l. 306/92 anche nei confronti delle concorrenti necessarie*

Siffatta motivazione appare viziata per una **errata, ed in talune parti del tutto omessa, valutazione delle risultanze probatorie** che, invece, avrebbero potuto condurre ad altra conclusione, più coerente con la complessiva ricostruzione investigativa poi compendiata nella richiesta custodiale.

In via preliminare deve dirsi che reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992 è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con qualunque modalità al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione.

L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta.

Tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della disposizione, è possibile affermare che colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione in presenza di un consapevole e volontario contributo causalmente rilevante alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Sez. 2<sup>a</sup>, 9 luglio 2004, n. 38733; Sez. 1, 10 febbraio 2005, n. 14626; Sez. 1, 26 aprile 2007, n. 30165).

Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Peraltro, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che *il dolo specifico del reato può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione - che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dagli artt. 2-bis e 2-ter della legge n. 575 del 1965 (oggi art. 20 T.U. Antimafia), rendendo il più delle volte impossibile la condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumere l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione; sicché l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere l'inizio prossimo del procedimento di prevenzione.* (Fattispecie concernente il sequestro preventivo di quote di società cedute fittiziamente a terzi dal suo amministratore, indagato per il delitto di cui sopra aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, al fine di consentire alla società stessa di partecipare a gare per pubblici appalti) (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 3880 del 25/05/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214094).

Ebbene tale ultima ipotesi è proprio quella ricorrente nel caso in oggetto e che il GIP ha totalmente ommesso di considerare.

Invero, basta osservare che le operazioni di fittizia intestazione ricostruite a seguito delle indagini sono state tutte avviate nel momento in cui la GEST QUARRY srl viene colpita da informativa interdittiva antimafia e dunque, da quel momento in poi, si rende necessaria l'opera di "ripulitura" della compagine sociale non solo per continuare, illegittimamente, ad intrattenere rapporti per forniture ed esecuzione in materia di opere pubbliche ma soprattutto per evitare possibili conseguenze ablatorie proprio di cui ormai i titolari della società avevano consapevolezza una volta che era stato loro

notificata la interdittiva antimafia e che faceva ragionevolmente presumere la prossima applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale che, come è noto, per il principio dell'autonomia dei giudizi è del tutto sganciata dagli esiti del procedimento penale essendo fondata su presupposti ben diversi.

Appare, invero, contraddittorio il ragionamento dell'organo giudicante secondo cui il fatto che il mutamento della composizione societaria sia avvenuto subito dopo la emanazione della informativa di cui all'art. 10 DPR 251/1998 e prima della richiesta di iscrizione nella c.d. White List dimostrerebbe che la finalità delle attribuzioni societarie era quella di procedere solo ad una "ripulitura" delle compagini per continuare a mantenere commesse nel settore degli appalti.

Invero il Giudicante non ha minimamente considerato che la GEST QUARRY s.r.l. era già destinataria di interdittiva antimafia ed i suoi reali titolari e gestori, SCARIANO Salvatore, SCARIANO Giuseppe e SGARITO Antonio, sono tutti soggetti indicati come a disposizione della associazione mafiosa dai collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono riportate in atti.

Se la finalità fosse stata quella evidenziata dal Giudice gli stessi avrebbero potuto anche prima della emanazione della interdittiva procedere alle variazioni societarie de quibus. Invece, gli stessi le hanno effettuate solo dopo la emissione del provvedimento interdittivo, ponendo in essere le condotte finalizzate ad occultare la reale titolarità della società, proprio al fine di eludere provvedimenti ablativi a quel punto più che probabili, attribuendo quote sociali ed amministrazione a SFERRAZZA Gaetano e TORRES Francesco, come dimostra il trasferimento assolutamente fittizio del danaro nelle operazioni di compravendita delle quote societarie, e la mancanza di copertura rilevata sui conti bancari dalle indagini della DIA.

Il processo di mutamento degli assetti societari si è definito nel periodo in cui i lavori per il rigassificatore si trovavano ancora nella fase embrionale, ma in ogni caso dalle risultanze delle indagini è emerso, in maniera inconfutabile, che, indipendentemente dalle persone che componevano formalmente la compagine societaria e la compagine amministrativa, le attività di gestione e



decisionali della "GEST QUARRY S.r.l." erano tutte riconducibili al gruppo SCARIANO - SGARITO.

Peraltro si ribadisce che la giurisprudenza pacificamente ritiene integrato il reato anche se il beneficiario dello stesso, e cioè dell'occultamento, non sia stato mai condannato per uno dei delitti previsti dalla normativa antimafia nonché il possibile concorso con l'aggravante mafiosa, come nel caso di specie. Del resto la disciplina delle misure di prevenzione è finalizzata proprio alla inibizione del normale svolgimento dell'attività di impresa, ed implica una deminutio patrimonii con la conseguenza che l'intestazione fittizia a terzi della titolarità di beni o altre utilità al fine di eludere tale disposizione integra il reato di cui all'art. 12 quinquies, anche nell'ipotesi in cui, per le ragioni più svariate, non si applica la misura di prevenzione.

Il GIP, inoltre, fonda la sua valutazione su un argomento *a contrario*, rilevando che *non risulta alcuna conversazione nel corso della quale lo Sferrazza ed il Torres, formali intestatari delle quote della "Gest Quarry", abbiano in qualche modo condiviso con gli altri indagati la preoccupazione di sottrarre il patrimonio della società ad eventuali misure di prevenzione imminenti o concretamente attuabili*.

Ebbene, nessuno degli indagati di cui al capo b) che hanno posto in essere la condotta di fittizia intestazione è stato mai sottoposto ad intercettazione né tantomeno lo sono stati SCARIANO e SGARITO, proprio perché le ricostruzioni societarie di cui si discute sono state accertate in un secondo momento. Pertanto nessuna conversazione poteva esistere in proposito, anche perché le medesime operazioni erano state realizzate prima dell'avvio delle indagini.

Invero, che nel caso di specie la strategia perseguita fosse proprio quella di sottrarre le strutture societarie in oggetto ad una misura di prevenzione appariva ben evidente se solo si fossero valutati congiuntamente tutti gli elementi che erano stati sottoposti alla attenzione dell'organo giudicante come già descritti nella richiesta e che sotto si riportano per comodità espositiva.

In tal caso la soluzione avrebbe potuto essere solo quella di ritenere sussistente la fattispecie delittuosa, per di più nella sua forma aggravata.

#### **“La cessione simulata delle quote societarie della GEST QUARRY SRL**

La strategia imprenditoriale sopra riportata consistita nella progressiva sostituzione dell'assetto della **GEST QUARRY SRL** ha una ratio ben precisa nascente dagli elementi di criticità riscontrati in sede di rilascio di Documentazione Antimafia anche sul conto di altre società facenti capo al contesto familiare **SGARITO-SCARIANO**, i cui componenti, per continuare ad operare nel settore degli appalti pubblici, sono stati costretti a fuoriuscire formalmente dalle compagini societarie, anche per evitare possibili aggressioni al loro patrimonio in sede di applicazione di misure di prevenzione, stante l'evidente quadro di pericolosità surrichiamato.

Ad ulteriore riscontro di quanto sopra, presso i competenti Uffici territoriali venivano acquisite le copie dei due menzionati atti di compravendita delle quote societarie della “**GEST QUARRY S.r.l.**”, dai quali è stato possibile rilevare le modalità di pagamento delle quote societarie acquistate da **SFERRAZZA Gaetano** e **TORRES Francesco**:

- con l'atto di compravendita datato 18/4/2012, **SGARITO Antonio** ha ceduto la propria quota di partecipazione al capitale societario, del valore nominale di € 10.000,00, a **SFERRAZZA Gaetano**, che ha corrisposto l'equivalente con nr 2 assegni bancari “non trasferibili”, da € 5.000,00 cadauno, tratti su c/c acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino – filiale di Agrigento, contraddistinti dai n. **0000021233-04** e **0000021235-06**;
- con l'atto di compravendita datato 18/4/2013, **SCARIANO Salvatore** ha trasferito la propria quota di partecipazione al capitale societario del valore nominale di € 10.000,00, di cui € 9.000,00 a **SFERRAZZA Gaetano** ed € 1.000,00 a **TORRES Francesco**. Lo **SFERRAZZA Gaetano** ha corrisposto l'equivalente con nr. 2 assegni bancari “non trasferibili”, da € 4.500,00 cadauno, tratti su c/c acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino – Filiale di Agrigento, contraddistinti dai n. **0000021236-07** e **0000021237-08**, mentre **TORRES Francesco** ha corrisposto l'equivalente con nr. 1 assegno circolare “non trasferibile” da € 1.000,00, emesso il 18/4/2013 dalla Banca Unicredit, agenzia di Favara, contraddistinto dal nr. **7.316 422.012-03**.

Gli ulteriori approfondimenti presso i suddetti Istituti di credito in ordine alla negoziazione degli assegni, hanno permesso di accertare la fittizietà dei pagamenti:

- presso la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino – Filiale di Agrigento  
Con nota s.n. datata 2/12/2014, il predetto Istituto di credito comunicava che gli assegni nr. **21233/04**, nr. **21235/06**, nr. **21236/07** e nr. **21237/08**, alla data della nota (2/12/2014, ndr) “risultano ancora in essere, e quindi non incassati”, ed allegava gli estratti conto, per i periodi dall'1/3/2012 al 31/5/2012, e dall'1/3/2013 al 31/5/2013, del c/c nr. 935 intestato a **SFERRAZZA Gaetano** e **SCARIANO Rosetta**, sul quale sono stati rilasciati i citati assegni.  
Dall'analisi della suddetta movimentazione, si vince che il conto corrente, in entrambi i periodi indicati, era privo della copertura finanziaria necessaria a soddisfare l'importo riportato sugli assegni;
- presso la Banca Unicredit, Agenzia di Favara.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di rilevare che l'operazione relativa alla richiesta di emissione dell'assegno circolare nr. **7.316.422.012-03** è stata effettuata il 18/4/2013 da **SCARIANO Giuseppe**, nato a Favara il 23/9/1952, genitore di **SCARIANO Salvatore**, quest'ultimo beneficiario dell'assegno

Inoltre, per come si rileva nella relativa distinta, **SCARIANO Giuseppe** ha corrisposto la somma in contanti, consegnando nr 20 banconote da € 50,00 cadauna.

Inoltre, il giorno seguente, il citato assegno veniva posto all'incasso da **SCARIANO Salvatore** presso l'Istituto di Credito Unicredit, Agenzia di Favara Crispi.

#### **Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VARA Ciro e DI GATI Maurizio**

Al fine di riscontrare la vicinanza e/o l'inserimento nella organizzazione mafiosa Cosa Nostra dei soggetti che di fatto gestivano la società oggetto di indagini in data 10.02.2015 venivano sottoposti ad interrogatorio i collaboratori di giustizia **VARA Ciro** e **DI GATI Maurizio** i quali, schematicamente, riferivano quanto segue.

Il collaboratore di giustizia VARA Ciro, già uomo d'onore della famiglia mafiosa di Vallelunga Pratameno (CL), ha dichiarato:

- di aver conosciuto **SCARIANO Giuseppe**;
- di aver conosciuto **SCARIANO Salvatore** in carcere;
- di aver conosciuto **SGARITO Salvatore** in paese;
- che **SCARIANO Giuseppe** è un imprenditore di Favara, il quale, nel periodo 1998-1999, gli era stato presentato a Vallelunga Pratameno da **FALDETTA Raffaele** di Casteltermini, mentre era in compagnia di **PRIVITERA Giovanni**, uomo d'onore ed elemento di spicco della famiglia di Vallelunga Pratameno;
- che **SCARIANO Giuseppe** era in buoni rapporti con **PRIVITERA Giovanni**;
- di non ricordare se **SCARIANO Giuseppe** gli fosse stato presentato come uomo d'onore, ma di ricordare invece che era molto vicino a *cosa nostra*;
- che **SCARIANO Giuseppe** gli era stato presentato da **FALDETTA Raffaele**, il quale gli disse che era un imprenditore edile loro amico. Successivamente, **PRIVITERA Giovanni** gli aveva riferito che **SCARIANO Giuseppe** era interessato ai lavori di metanizzazione di Vallelunga, e che era un imprenditore che aveva interessi anche a Ferrara, dove effettuava lavori;
- di avere incontrato **SCARIANO Giuseppe** varie volte a Vallelunga, dove faceva leva su **PRIVITERA Giovanni**, affinché interessasse il sindaco di Vallelunga per accelerare l'iter burocratico in ordine alla realizzazione dei lavori di metanizzazione;
- di aver appreso da **FALDETTA** e **PRIVITERA** che **SCARIANO Giuseppe** era molto vicino a *cosa nostra*, tant'è che si era messo a disposizione per trovare allo stesso **VARA Ciro**, nella zona di Ferrara, un luogo ove quest'ultimo avrebbe potuto trascorrere un'eventuale latitanza;

- che di **SCARIANO Giuseppe** gli aveva parlato anche **LIMBLICI Calogero**, uomo d'onore di Favara, mentre nel 2000 si trovavano ristretti insieme nel carcere di Palermo-Pagliarielli, quando gli disse anche che **SCARIANO Giuseppe** e **SCOZZARI Alfonso**, quest'ultimo imprenditore di Valledlunga, avevano costituito una società per realizzare i lavori di Valledlunga;
- che i lavori di metanizzazione si sono poi realizzati grazie all'interessamento di *cosa nostra*, e nello specifico di **PRIVITERA Giovanni**;
- che **SCARIANO Giuseppe** si occupava dell'impresa con alcuni familiari/parenti, ma di fatto egli aveva conosciuto solo lo **SCARIANO Giuseppe**;
- che **SCARIANO Giuseppe** potrebbe essere suo coetaneo, aggiungendo che era di statura bassa (al riguardo, **VARA Ciro** è nato a Valledlunga Pratameno il 5.7.1949, mentre **SCARIANO Giuseppe della GEST QUARRY** è nato a Favara il 23.9.1952.);
- che **SCARIANO Giuseppe** ha lavorato nella zona di Ferrara, dove per conto di A.N.A.S. si occupava di decespugliamento, e dove andava anche **PRIVITERA** per lavori dello stesso tipo;
- che **SGARITO Salvatore** è di Favara, e lo aveva conosciuto personalmente nel periodo 2001-2002 nel carcere di Trapani, in quanto era stato arrestato in un *blitz* effettuato nell'Agrigentino;
- che nel corso delle conversazioni durante l'ora d'aria, **SGARITO Salvatore** gli aveva confidato di essere contrario alla nomina di **DI GATI Maurizio** come rappresentante provinciale di *cosa nostra*, in quanto il medesimo **SGARITO Salvatore** era nella corrente di **FALZONE Giuseppe**;
- che nel 1990 lo **SGARITO Salvatore** era andato a trovarlo a casa sua a Valledlunga, insieme a **CAPODICI Gioacchino**, per questioni inerenti gli appalti;
- che **SGARITO Salvatore**, imprenditore che aveva partecipato ai lavori afferenti una diga nei pressi di Cammarata, gli parlava di **SCOZZARO Alfonso**;
- che **SGARITO Salvatore** poteva avere qualche anno meno di lui;
- che anche **SGARITO Salvatore** gli aveva riferito di **SCOZZARO Alfonso** e di **PRIVITERA Giovanni**, che stavano seguendo i citati lavori di metanizzazione;
- che **SGARITO Salvatore** aveva un'impresa di movimento terra, si occupava di appalti, ed aveva il dominio sui lavori della diga, tant'è che **SCOZZARO** si doveva rivolgere a lui per effettuare lavori di movimento terra;
- che quando **SGARITO Salvatore** era andato a trovarlo con **CAPODICI Gioacchino**, si trattava di questioni relative a lavori che interessavano Favara;
- che anche **SGARITO Salvatore** era detenuto per fatti di mafia;
- che nonostante **SGARITO Salvatore** non gli fosse stato presentato come uomo d'onore, dai discorsi dello stesso aveva intuito che faceva parte di *cosa nostra*, in quanto non vedeva di buon occhio l'ascesa di **DI GATI Maurizio** come rappresentante provinciale di *cosa nostra* agrigentina;

- che **SGARITO Salvatore** era della corrente di **PROVENZANO**, "*che faceva capo*" ai **FERRO** di Canicattì e ai **FALZONE** di Campobello;

Il collaboratore di giustizia **DI GATI Maurizio**, già uomo d'onore della famiglia mafiosa di Racalmuto (AG) e capo di *cosa nostra* agrigentina, tratto in arresto nel 2006, ha dichiarato:

- che nel settore delle forniture di inerti a Favara ha conosciuto gli **SGARITO** e gli **SCARIANO**;
- che durante il suo periodo di latitanza aveva conosciuto **Peppe SCARIANO**, il quale si era messo a disposizione con **Fabio VELLA**, braccio destro del **DI GATI** e uomo d'onore di Favara, dandogli la disponibilità di un villino sito nei pressi della zona di mare di Agrigento, utilizzato dal collaboratore come luogo di appuntamenti con diversi personaggi, quali **SUTERA Leo** (professore di Burgio) e **MONTALBANO**;
- che **SCARIANO Peppe**, insieme al figlio ed al cognato, erano titolari di una cava di inerti poco fuori Favara, e fornivano di materiale anche alle imprese di *cosa nostra*;
- che all'epoca in cui li ha conosciuti, **SCARIANO** padre e figlio erano dell'età approssimativa, rispettivamente, di 50-52 anni e 28-29 anni;
- che **SCARIANO Giuseppe** era in buoni rapporti, oltre che con **VELLA Fabio**, anche con **ALAIMO Pasquale**, uomo d'onore di Favara, il quale faceva da intermediario tra **SCARIANO Giuseppe** e **MESSINA Gerlandino**, quest'ultimo all'epoca capo di *cosa nostra* della provincia di Agrigento e latitante, affinché lo **SCARIANO Giuseppe**, unitamente al figlio ed al cognato, avesse l'esclusiva della fornitura di materiali inerti a Porto Empedocle;
- che oltre alla cava, gli **SCARIANO** erano titolari di due piccole imprese per effettuare lavori a cottimo a livello provinciale;
- che **SCARIANO** pagava la messa a posto solo per il lavoro che si aggiudicava, e nei suoi confronti c'era rispetto perché era una persona vicina a "*cosa nostra*";
- che **SCARIANO Peppe** si era messo a sua disposizione, per il tramite di **Fabio VELLA**, concedendogli l'utilizzo di una propria abitazione per trascorrere la sua latitanza, che poi, siccome la casa era troppo in vista, il **DI GATI Maurizio** l'aveva utilizzato solo per alcuni appuntamenti, accompagnato da **Fabio VELLA**, prima dell'operazione "**CUPOLA**";
- che anche **Peppe SCARIANO** ed il figlio erano andati a trovarlo presso la citata abitazione, in quanto **DI GATI Maurizio** aveva voluto conoscerli;
- che il genitore di **Peppe SCARIANO** era stato ucciso tanti anni fa;
- che **SCARIANO Peppe**, il figlio dell'ucciso, è compare di **FALDETTA Raffaele** di Casteltermini (AG), uomo d'onore e capo mandamento di Casteltermini, in quanto lo **SCARIANO Giuseppe** sarebbe stato padrino di cresima del figlio di **FALDETTA Raffaele**;
- che il genitore di **SCARIANO Giuseppe**, quello ucciso, era vicino a *cosa nostra*;
- che gli **SCARIANO** non erano formalmente inseriti nell'ambito di *cosa nostra* ma, almeno sino a quando il **DI GATI** era libero, gli **SCARIANO** avevano una piccola famiglia "*famigliedda*", come sono chiamate a Favara, a disposizione di *cosa nostra* agrigentina, circostanza della quale erano particolarmente orgogliosi;

- che il lavoro di Porto Empedocle al quale erano interessati gli **SCARIANO** riguardava il Rigassificatore, per il quale si erano appunto messi d'accordo con **MESSINA Gerlandino** tramite **ALAIMO Pasquale**, il quale ultimo *"si aspettava un grosso regalo dagli 80 ai 100 mila euro"*;
- che per eventuali ulteriori necessità di un rifugio per la propria latitanza, **Pepe SCARIANO** gli aveva offerto la disponibilità anche del suo ufficio sito nel centro di Favara, sopra il bar: *"se hai bisogno puoi venire tu chiedi di me che l'ufficio è sempre aperto"*.

All'esame delle fotografie riportate nell'album fotografico mostratogli in data 10.2.2015, il collaboratore di giustizia **DI GATI Maurizio** ha tra l'altro riconosciuto **SCARIANO Salvatore**, figlio di **SCARIANO Giuseppe**.

Dette dichiarazioni venivano trasmesse alla DIA per effettuare i necessari riscontri e valutarle congiuntamente agli accertamenti patrimoniali già in corso sulle società riconducibili al gruppo imprenditoriale **SCARIANO-SGARITO**, ed evidenziare ulteriori elementi comprovanti reati di interposizione fittizia o riciclaggio.

Da tali accertamenti a riscontro emergeva quanto segue:

- **SCARIANO Giuseppe**, imprenditore di Favara, il cui padre venne ucciso anni addietro, si identifica certamente in **SCARIANO Giuseppe**, pat. Salvatore, mat. **ARNONE Rosa**, nato a Favara (AG) il 23/9/1952, ivi domiciliato in via Ugo Foscolo n.142;
- il citato **SCARIANO Giuseppe** (classe 1952) è figlio di **SCARIANO Salvatore**, fu Giuseppe e fu **CORDARO Benedetta**, nato Favara il 04.03.1927, già ivi residente in via Ugo Foscolo n. 5, ucciso a Favara il 20.09.1982 a seguito di agguato dalle modalità mafiose;
- lo **SCARIANO Salvatore** (classe 1927) era imprenditore nel settore del movimento terra, e conduceva un'avviata attività unitamente al genero **SGARITO Michele**, fu Giuseppe e fu **VITA Antonia**, nato a Favara il 2.4.1945, il quale aveva sposato la figlia **SCARIANO Benedetta**, genitori dei citati **SGARITO Antonio** e **SGARITO Giuseppe**. In particolare, intorno alle ore 19,30 del citato 20 settembre 1982, nella piazza Itria di Favara, poco distante dalla via Ugo Foscolo, una persona sconosciuta esplose due colpi di fucile caricato a pallettoni all'indirizzo dello **SCARIANO Salvatore**, che morì poco dopo in ospedale. Nel mese di giugno 1982 lo **SCARIANO Salvatore** era stato tratto in arresto per reati finanziari, indi nel mese di luglio 1982 era stato scarcerato ed all'epoca dell'omicidio era sottoposto all'obbligo di residenza nel Comune di Favara. Dagli accertamenti effettuati nell'immediatezza dell'omicidio, emerse che l'attività imprenditoriale condotta dallo **SCARIANO Salvatore** unitamente al genero **SGARITO Michele** veniva svolta perlopiù nella Sicilia orientale. Sul conto dello **SCARIANO Salvatore** classe 1927 emergevano numerosi precedenti e pregiudizi penali.
- relativamente all'ubicazione della cava di inerti degli **SCARIANO --SGARITO**, la società **GEST QUARRY s.r.l.** è sita in contrada Poggio di Conte, effettivamente una località sita poco oltre la periferia di Favara;
- **SCARIANO Giuseppe** figura anche negli organismi sociali delle seguenti imprese:
  - o Liquidatore della **"ARPIA COSTRUZIONI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in Favara, piazza Itria nr.10;

- Liquidatore, nonché Amministratore unico dal 21/9/2008 al 6/10/2009, della "SAGIS S.r.l. IN LIQUIDAZIONE", con sede in Favara, via Ugo Foscolo nr. 124;
  - Amministratore unico della "IMPRESIG S.r.l.", con sede in Favara, via Ugo Foscolo nr. 132;
  - Liquidatore della "ALCAMO S.r.l. IN LIQUIDAZIONE", con sede in Favara, piazza Itria nr.10;
  - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere del "CONSORZIO ITRIA", con sede a Ferrara, nella piazzetta Schiatti nr. 2;
  - Titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, con sede in Roma, nella via Alb' Giovannioli nr. 40;
  - Socio della "C.E.M. COSTRUZIONI EDILI MEDITERRANEE FAVARA S.r.l.", con sede in Favara, via Ugo Foscolo nr 86;
- **SCARIANO Giuseppe** (classe 1952) risulta effettivamente aver avuto rapporti con **PRIVITERA Giovanni**, pat. Vincenzo, mat. LO BIANCO Giuseppina, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 15.07.1956, residente in Valledlunga Pratameno (CL), uomo d'onore ed elemento di spicco della locale famiglia mafiosa. A tal proposito, agli atti della Stazione Carabinieri di Favara è stata riscontrata una relazione di servizio redatta in data 29.04.1997 da personale della Stazione Carabinieri di Valledlunga Pratameno (**Allegato n. 2 inf. DIA cit.**), dalla quale si rileva che alle ore 21.00 circa del 29.04.1997, in quella via Nasi, nei pressi dell'abitazione del citato **PRIVITERA Giovanni**, sita al civico nr 5/c, veniva notato quest'ultimo a bordo dell'autovettura Mercedes targata **AE182NP**, intento a conversare con altre due persone. Immediatamente dopo gli occupanti uscivano dall'autovettura e continuavano a conversare davanti l'ingresso dell'abitazione del **PRIVITERA Giovanni**. L'autovettura risultava intestata a **SGARITO Michele**, nato a Favara il 02.04.1945, deceduto il 22.10.2009, come detto cognato del predetto **SCARIANO Giuseppe**, in quanto coniugato con la sorella **SCARIANO Benedetta**, nata a Favara il 15.08.1956.

Altri contatti rilevanti emergevano dagli accertamenti esperiti tramite la banca dati SDI:

- ✓ la predetta autovettura risulta controllata in data 07.11.2001, in Enna, da personale della Polizia di Stato, con a bordo **MATTINA Carmelo**, nato a Favara il 04.06.1969 e **SGARITO Salvatore**, nato ad Agrigento il 24.08.1979, figlio del citato **SGARITO Michele**;
- ✓ inoltre in data 12.02.2005, alle ore 13.09, in Venaria Reale (TO), i Carabinieri di Venaria procedevano al controllo dell'autovettura targata **BH722JG** con a bordo le seguenti persone:
  - **PRIVITERA Giovanni**, nato a Santa Caterina Villarmosa il 15.07.1956;
  - **BLANDO Giuseppe**, nato a Favara il 25.07.1964, pregiudicato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, fratello di **BLANDO Domenico**, nato a Favara il 4.12.1957, tratto in arresto nel maggio 1996 per aver favorito la latitanza del noto capomafia palermitano **BRUSCA Giovanni**, nonché pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, nonché per associazione mafiosa e traffico internazionale di sostanze stupefacenti, già diffidato di P.S. e Sorvegliato Speciale di P.S.
  - **URSO Angelo**, nato a Licata l'11.07.1955;

- **LENTINI Giuseppe**, nato ad Agrigento il 06.06.1976 (risultato positivo allo SDI per associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti, successivamente archiviati, e reati contro la persona);
  - **VULLO Calogero**, nato a Favara il 01.01.1950 (risultato positivo allo SDI per attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
  - **SGARITO Salvatore**, nato ad Agrigento il 24.08.1979;
  - **SCARIANO** (erroneamente indicato come **CARIANO**) **Salvatore**, nato ad Agrigento il 10.04.1975.
- il **FALDETTA Raffaele**, indicato come uomo d'onore e capo del mandamento mafioso di Casteltermini (AG) nonché in rapporti di comparatico con **SCARIANO Giuseppe**, è stato identificato in **FALDETTA Raffaele**, pat Calogero, mat DI BERNARDO Giuseppa, nato a Casteltermini il 24.10.1946, e ivi residente, capo del mandamento mafioso di Casteltermini (AG), condannato in data 22.6.2005 dalla Corte di Appello di Palermo alla pena di anni 7 di reclusione per associazione mafiosa ed altro, nell'ambito del processo antimafia denominato **CUPOLA** il 14.7.2002, nel corso di una operazione di polizia antimafia, il **FALDETTA Raffaele** era stato sorpreso all'interno di un casolare nelle campagne di Santa Margherita Belice (AG), mentre, unitamente ad altre 14 persone, tra cui il **VELLA Fabio** nato a Favara il 22.9.1974, partecipava ad un *summit mafioso* finalizzato all'elezione del rappresentante provinciale di *cosa nostra* agrigentina;
  - per quanto riguarda i rapporti di comparatico tra **SCARIANO Giuseppe** e **FALDETTA Raffaele**, agli atti della Stazione Carabinieri di Casteltermini è stata riscontrata l'esistenza di una relazione di servizio datata 08.07.2009, dalla quale si rileva che tale **SCOZZARO Giovanni**, identificato nell'omonimo, inteso "*U Campiuni*", nato a Campofranco (AG) il 21.12.1957, residente in Casteltermini, aveva riferito al quel Comandante di Stazione che "*i figli di FALDETTA Raffaele a volte lavorano nella Miniera Cozzo Disi e per conto di Giuseppe SCARIANO da Favara (Ag) il quale aveva battezzato un nipote del FALDETTA Raffaele*" (Allegato 3 inf. DIA cit.);
  - dai relativi accertamenti esperiti tramite la banca dati INPS sul conto dei figli di **FALDETTA Raffaele**, identificati in **FALDETTA Calogero**, nato a Casteltermini il 19.08.1970, e **FALDETTA Giuseppe Giovanni**, nato ad Agrigento il 01.02.1975, è emerso che entrambi, nel triennio 2007-2009, hanno lavorato alle dipendenze della "**COLT – SAGIS S.R.L.**" ora in Liquidazione dal 29.11.2010 (con sede in Favara, via Francesco Crispi nr.99, avente quale oggetto sociale l'esecuzione unitaria dell'appalto dei lavori di recupero e valorizzazione della Miniera museo "Cozzo Disi" in Casteltermini, relativamente al sottosuolo, acquisiti in appalto dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento), la cui compagine societaria è composta da:
    - **COSTRUZIONI LA FERRERO-TROVATO S.R.L. IN SIGLA CO.L.T.**, con sede in Gagliano Castelferrato (EN), via Roma nr 26, P.IVA 00551390867, con quote del valore nominale pari a €. 6.800,00, corrispondente al 68% del capitale sociale;
    - **GALASSIA S.R.L.**, sopra menzionata (menzionata "**COMETA SRL**" alla data di denuncia), con quote del valore nominale pari a €. 3.200,00, corrispondente al 32% del capitale sociale. La carica di Amministratore unico è stata ricoperta fino al 29.11.2010 da **SGARITO Salvatore**, nato ad Agrigento il 24.08.1979, che successivamente ha assunto quella di Liquidatore. Lo **SGARITO Salvatore** è figlio del defunto **SGARITO Michele**, e fratello di **SGARITO Antonio** e **SGARITO Giuseppe**.



- **SCARIANO Giuseppe**, risulta avere effettivamente interessi nel Comune di Ferrara, infatti, come già rappresentato, egli è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere del "CONSORZIO ITRIA", con sede a Ferrara, nella piazzetta Schiatti nr. 2, avente quale attività lo sfalcio di erba conto terzi;
- **VARA** **Ciro** e **LIMBLICI Calogero**, quest'ultimo identificato nell'omonimo, nato a Favara il 03.03.1958, ivi residente, hanno effettivamente avuto un periodo di detenzione comune all'interno del Carcere palermitano di "Pagliarelli". Infatti, dall'interrogazione alla banca dati SIDET è emerso che sono stati codetenuti dal 15.4.2000 al 2.8.2000 in quanto **VARA** **Ciro** è stato detenuto all'interno della citata struttura carceraria dal 17.05.1999 al 02.08.2000, e successivamente dal 19.10.2003 al 27.10.2003 e **LIMBLICI Calogero** è stato detenuto nella medesima struttura dal 15.04.2000 al 20.08.2003;
- per quanto riguarda i rapporti tra **SCARIANO Giuseppe** e **SCOZZARI Alfonso**, imprenditore di Valledlunga Pratameno, identificato nell'omonimo, nato a Valledlunga Pratameno il 02.03.1956, dall'interrogazione alla SDI è emerso che i due, in data 20.06.2001, sono stati controllati dai Carabinieri di Valledlunga Pratameno, allorché si trovavano insieme in via Nazionale, davanti al bar Sport;
- relativamente al villino sito nei pressi della zona di mare di Agrigento, che **SCARIANO Giuseppe** ha messo a disposizione di **DI GATI Maurizio**, all'epoca in cui era latitante, l'apposita interrogazione alla banca dati SISTER ha dato esito negativo sul conto di **SCARIANO Giuseppe** e del figlio **SCARIANO Salvatore**, mentre ha dato riscontro positivo sul conto di **SORCE Angela**, moglie di **SCARIANO Giuseppe**. La **SORCE Angela**, infatti, risulta essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Agrigento, contrada Mosè, individuato catastalmente al foglio 160, particella 681, categoria A/7, della consistenza di vani 11 "derivante da Costituzione del 23.7.1993". Da un sopralluogo effettuato da personale della DIA si è rilevato che il citato immobile, sito nel Comune di Agrigento, in territorio limitrofo a quello di Favara, è una villa con cancello di accesso direttamente sulla pubblica via (fascicolo fotografico in Allegato nr. 4 inf. DIA cit.);
- per quanto riguarda gli uffici di **SCARIANO Giuseppe** siti a Favara, sopra un bar, dagli accertamenti espletati è emerso che **SCARIANO Giuseppe** risulta avere in Favara la disponibilità degli uffici delle citate società "ARPIA COSTRUZIONI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE" e "AL CAMO S.r.l. IN LIQUIDAZIONE", entrambe con sede legale in Favara, nella Piazza Itria nr. 10, ove al piano terreno esiste effettivamente il bar denominato "ITRIA".

Di notevole interesse, ai fini dei riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia **VARA** **Ciro**, è quanto emerso nel corso dell'attività investigativa denominata "Masada", condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento penale nr. 814/07 R.G.N.R. - D.D.A. di Caltanissetta.

L'esito delle suddette indagini veniva comunicato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta con la C.N.R. nr. 126/09-CAT E/07-MOB/SCO-U.A.C. datata 15.04.2009 della Squadra Mobile di Caltanissetta, di cui la DDA di Caltanissetta ha fornito copia alla DIA di Agrigento per poterla utilizzare ai fini del presente procedimento (Allegato nr. 5 inf. DIA cit. in supporto informatico),

Con la citata CNR, la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Caltanissetta deferiva in stato di libertà 22 soggetti, tra i quali:

- PRIVITERA Giovanni, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 15.07.1956;
- CINQUEMANI Gioacchino, nato a Favara (AG) il 07.01.1942;
- SCARIANO Salvatore di Giuseppe, nato a Agrigento il 10.04.1975;
- SGARITO Michele di Giuseppe, nato a Favara il 02.04.1945;
- SCOZZARI Alfonso, nato a Valledlunga Pratameno (CL) il 02.03.1956.

per i reati di cui all'art. 416/bis C.P. ed i primi quattro anche per il delitto di cui agli artt. 110 - 353 C.P. per avere, con mezzi fraudolenti, turbato la gara d'appalto relativa ai *"Lavori di completamento della viabilità ovest area prima di Piano Tavola in Comune di Belpasso (CT) dell'importo a base d'asta di euro 2.342.538,00"*, di cui al bando di gara del 17.12.2003 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania.

Quanto evidenziato nel suddetto rapporto della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta (cui si rinvia nelle parti richiamate nella citata nota della DIA), assume notevole rilevanza ai fini dell'odierna attività investigativa, in quanto, oltre a fornire, come già detto, riscontro alle dichiarazioni rilasciate da VARA **Ciro**, pone in risalto:

- la figura di CINQUEMANI Gioacchino nell'ambito della gestione delle attività delle imprese riconducibili al gruppo SCARIANO-SGARITO, in quanto, pur risultandone semplice dipendente, il CINQUEMANI Gioacchino ha concluso per conto di esse accordi con terzi;
- una perfetta aggiornata conoscenza da parte del gruppo imprenditoriale SCARIANO-SGARITO delle dinamiche di *"cosa nostra"* e dei metodi di illecito inserimento nei pubblici appalti, caratteristico di chi è molto vicino all'organizzazione criminale, o fa addirittura parte di essa;
- un ulteriore elemento di riscontro di tutto quanto dichiarato dal VARA **Ciro** già nell'ambito di quel procedimento sul conto del gruppo SCARIANO - SGARITO.

Gli accertamenti sopra richiamati, pertanto, non lasciano alcun dubbio sulle finalità della strategia posta in essere dal gruppo imprenditoriale SCARIANO-SGARITO finalizzata ad eludere le disposizioni della normativa antimafia, per salvaguardare il patrimonio societario da probabili provvedimenti ablativi da parte dell'Autorità Giudiziaria, e poter comunque continuare a partecipare all'esecuzione di lavori pubblici.

Invero i seguenti elementi:

- il processo evolutivo rilevato nella compagine societaria e nelle cariche della *"GEST QUARRY S.r.l."*, avviato immediatamente dopo l'emissione delle informazioni antimafia interdittive da parte della Prefettura
- la natura dei pregressi rapporti esistenti tra i soggetti della compagine originaria e quelli della compagine attuale
- il trasferimento assolutamente fittizio del danaro nelle operazioni di compravendita delle quote societarie, e la mancanza di copertura rilevata sui conti bancari

fanno risaltare come, successivamente alla emissione in data 19/1/2012 e 6/4/2012 delle informative antimafia interdittive, l'intervenuta fittizia e consapevole intestazione delle quote sociali della citata *"GEST QUARRY S.r.l."* a SFERRAZZA Gaetano e TORRES Francesco, e l'attribuzione della carica di Amministratore unico allo stesso SFERRAZZA Gaetano dal 21.4.2012 al 13.8.2014, abbiano avuto la esclusiva finalità di eludere le disposizioni di legge, per un periodo

decorrente dal 18/4/2012 e definito il 18/4/2013 (quando **SFERRAZZA Gaetano** e **TORRES Francesco** sono divenuti proprietari di tutte le quote sociali) e che si è "improvvisamente" interrotto il 2/4/2014, quando la Prefettura ha emesso il provvedimento di Diniego di iscrizione della società alla c.d. *White List*.

Tra l'altro, che la finalità della "**GEST QUARRY Srl**" di eludere la normativa vigente in materia di disposizioni antimafia riguardasse specificamente i lavori per la realizzazione del Terminale di Rigassificazione di Porto Empedocle (AG), che andava a svolgere in quanto indicata alla Stazione Appaltante dalla **MONDELLO SPA** di Gela (CL), si rileva ampiamente non solo dal fatto che il processo di mutamento degli assetti societari si è definito nel periodo in cui i citati lavori si trovavano nella fase embrionale, ma anche dalle risultanze delle specifiche articolate indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento

Dalle citate indagini, infatti, emerge in maniera evidente che, indipendentemente dalle persone che componevano formalmente la compagine societaria e la compagine amministrativa, le attività di gestione e decisionali della "**GEST QUARRY S.r.l.**" erano tutte in capo a **SCARIANO Giuseppe**.

Il *modus operandi* appena descritto, le dichiarazioni convergenti di due collaboratori di giustizia, che in passato hanno ricoperto ruoli apicali in seno a consorterie mafiose operanti in distinte aree geografiche, avvalorate dai riscontri effettuati, sono tutti elementi che inducono a ritenere quello di **SGARITO-SCARIANO**, un gruppo imprenditoriale di fatto a disposizione di "*cosa nostra*".

In tal senso si richiama quanto detto dal collaboratore di giustizia **VARA** **Ciro** nel citato verbale del 10/02/2015, quando con riferimento a **SCARIANO Giuseppe** ha dichiarato "*mi è stato presentato ma non riesco a ricordare bene. ma era molto vicino a cosa nostra*"; e poi ancora, alla domanda specifica se **SCARIANO Giuseppe** fosse vicino a "*cosa nostra*", ha risposto "*si si era molto vicino tant'è che io in quel periodo dovevo realizzare... cioè avevo... doveva esserci la sentenza mia del processo d'appello del processo "Leopardo" e siccome mi dovevo rendere irreperibile lui si era messo a disposizione per trovarmi un posto nella zona di Ferrara*".

Analogamente si richiamano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia **DI GATI** **Maurizio** che ha asserito "*per quanto riguarda forniture di inerti e di Favara, ho conosciuto, non so se sono parenti credo cognati, credo siano gli SGARITO e gli SCARIANO, Peppe SCARIANO, l'ho conosciuto mentre ero latitante che si è messo a disposizione con il Fabio VELLA, allora mio braccio destro e uomo d'onore di Favara, in quanto ci ha dato la sua casa di campagna di Favara per fare... casa... un bel villino che porta verso la zona di mare della zona di Agrigento, non ricordo la contrada, in poche parole ci ha dato la casa dove io ho fatto vari appuntamenti con Leo SUTERA, professore di Burgio MONTALBANO e altri personaggi...*" omissis "*e la cava davano materiale a tutti quelli che avevano bisogno e anche a quelli che noi portavamo come imprese*".

Ed ancora, con riferimento **SCARIANO Giuseppe** "*a parte Fabio VELLA che mi ha portato nel suo villino, lui era in buoni rapporti con Pasquale ALAIMO uomo d'onore di Favara e posso dire che negli ultimi tempi dopo che stavano cominciando, non ricordo se erano già iniziati o stavano per essere iniziati dei grossi lavori a Porto Empedocle loro si sono messi a disposizione con Pasquale ALAIMO che tramite Pasquale ALAIMO si dovevano portare il materiale a Porto Empedocle mentre... su autorizzazione di Gerlandino MESSINA*" ...omissis... "*l'aveva fatto mettere a disposizione di Gerlandino MESSINA per portargli materiale a Porto Empedocle e non fare entrare altre imprese in poche parole, la gestione di inerti la doveva fare lo SCARIANO, padre, figlio e cognato, perché sono tre*" ... "*SCARIANO Giuseppe e il figlio e poi c'è il cognato che è SGARITO*"... "*SGARITO... se non vado errato mi sembra Giuseppe*"... Omissis... "*c'era il rispetto perché era una persona vicina a Cosa Nostra però la sua quota la doveva pagare*". Omissis... "*a me mi nci porta*

*Fabio VELLA* uomo d'onore di Favara è stato arrestato nell'operazione cosiddetta "cupola", tramite lui io arrivo a loro perché si mettono a disposizione".

Inoltre, con riferimento al villino messo a disposizione del DI GATI da SCARIANO Giuseppe, il collaboratore ha aggiunto "si per di più per fare degli incontri ed essere agevole nell'andare e venire, infatti c'ho fatto vari appuntamenti però obiettivamente per abitarci come latitante non ci sono stato"... "non andava bene perché era troppo alla vista la casa anche se una bella casa"... "io vado varie volte con *Fabio VELLA* prima dell'operazione "cupola"

Richiestogli se ci fosse anche SCARIANO: "*Peppe SCARIANO* e il figlio *Calogero* (Salvatore n.d.r.) tutti e due, perché non ci conoscevano, l'ho voluto conoscere e si sono presentati". omissis. "questo era compare di *FALDETTA Raffaele* di Casteltermini, questo SCARIANO" ed ancora, in riferimento a tale rapporto "si, sono compari questo *FALDETTA* è uomo d'onore di Casteltermini e capo mandamento in quel momento della zona di Casteltermini e faceva capo a me...".

Ancora, il DI GATI Maurizio:

- con riferimento a SCARIANO Salvatore, il genitore di SCARIANO Giuseppe ucciso in un agguato dalle chiare modalità mafiose, ha dichiarato "era vicino a Cosa Nostra";
- per quanto riguarda i lavori di Porto Empedocle, ha riferito "si si come gli ho detto poco fa almeno per gli ultimi tempi che ci sono stato io parlando con *Pasquale ALAIMO*, gli SCARIANO, anche perché gli facevano guadagnare qualche cosa a *Pasquale ALAIMO*, si sono interessati al lavoro, il grosso lavoro che doveva incominciare al porto di Porto Empedocle". Omissis. "*Pasquale ALAIMO* ha fatto da tramite a *Gerlandino MESSINA* per potere svolgere questo lavoro, poi io sono stato arrestato e non ho saputo più niente però so che il lavoro era andato avanti e che era stato già stabilito per lui (SCARIANO n.d.r.)";
- relativamente agli incontri tra SCARIANO Giuseppe e DI GATI Maurizio "no rapporti fuori no, anche perché dove abitavo io al centro di Favara eravamo vicini, lui si era messo magari a disposizione per l'ufficio dice "se hai bisogno" di potere scappare anche se lui aveva timore e paura che gli erano state messe un paio di telecamere vicino l'ufficio ed era sorvegliato dalle forze dell'ordine in quel momento non so se era lui l'obiettivo o la zona però l'ufficio dove ce l'aveva era al centro dell'(incompr.) dove c'è il bar, sopra il bar dice "se hai bisogno puoi venire tu chiedi di me che l'ufficio è sempre aperto" ma io non ci sono mai andato...";
- esaminando le immagini del fascicolo fotografico mostratogli, ha riconosciuto nella foto nr 4 SCARIANO Salvatore (che poco prima aveva erroneamente chiamato Calogero), figlio di SCARIANO Giuseppe:

In sintesi, dunque:

- gli SGARITO-SCARIANO (e, quindi, le imprese a loro riconducibili), seppur non ritualmente affiliati, sono considerati "a disposizione" in seno a cosa nostra;
- vi era la "consapevolezza" di SCARIANO Giuseppe e del figlio SCARIANO Salvatore di contribuire a favorire la latitanza del DI GATI Maurizio, non in quanto semplice affiliato di "cosa nostra", ma all'epoca figura verticistica della pericolosa organizzazione criminale, rappresentante provinciale della mafia agrigentina, e quindi di favorire, tramite esso, l'intera organizzazione mafiosa della provincia di Agrigento."

Conclusivamente, dunque, il riferimento alle mere disposizioni di legge anziché alle misure (già in essere o ancora sub indice) evidenzia icasticamente l'abbassamento della soglia di punibilità della fattispecie (che è a forma libera: cfr. Cass. Sez. 1, n. 30165 del 26.4.07, dep. 24.7.07, rv. 237595; Cass. Sez. I n. 14626 del 10.2.05, dep. 19.4.05, rv. 231379; Cass. Sez. 2, n. 38733 del 9.7.04, dep. 4.10.04, rv. 230109; Cass. Sez. 1, n. 43049 del 15.10.03, dep. 11.11.03, rv. 226607), ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale sia stata emessa od anche solo richiesta.

In giurisprudenza si è ritenuto che la dilatazione dell'elemento materiale è temperata dalla particolare connotazione dell'elemento psicologico - i.e. dolo specifico - che qualifica come illecita una condotta altrimenti penalmente irrilevante e supera ogni sospetto di illegittimità costituzionale per indeterminatezza della norma incriminatrice (ossia per eventuale violazione dell'art. 25 Cost., comma 2: cfr. Cass. Sez. 5, n. 39992 del 25.9.07, dep. 29.10.07, rv. 238189).

Le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato né una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. Non a caso esso viene descritto - nella norma incriminatrice in esame - come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già le misure in concreto disposte o richieste (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 5, n. 5541 del 15.1.09, dep. 9.2.09, rv. 243163).

È altresì significativo che quando il legislatore ha inteso attribuire rilevanza nella struttura materiale del reato - all'applicazione di misure di prevenzione o alla pendenza dei relativi procedimenti lo ha fatto esplicitamente, come nella figura delittuosa delineata nel corpo dello stesso art. 12 quinquies, al comma 2.

Tali principi sono stati ribaditi di recente in Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 24379 del 04/02/2015 Ud.* (dep. 08/06/2015) Rv. 264178 ove si legge che *il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12- quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato, ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione.*

Ebbene che la società avesse ricevuto la informativa interdittiva antimafia, nel cui procedimento come è noto le parti interessate possono interloquire ed avere accesso agli atti, appare un elemento ben più pregnante della "prevedibilità" del prossimo inizio del procedimento di prevenzione.

\*\*\*\*

**In ordine alla aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 contestata sia in relazione al capo a) che al capo b) della rubrica si osserva quanto segue.**

L'aggravante in parola nella dimensione finalistica stigmatizza le condotte orientate ad agevolare l'associazione mafiosa e tale tensione finalistica connota anche l'elemento soggettivo che si caratterizza in termini specifici

Sotto il profilo probatorio tale direzione della volontà può essere dedotto dalle modalità della condotta illecita ogni volta che questa risulti evidentemente indirizzata ad accrescere la capacità economica e criminale di un sodalizio mafioso.

Come è noto per pacifica giurisprudenza la fattispecie di reato di cui all'art. 12 quinquies può concorrere con la **circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991** (in tal senso, tra le tante, la

recentissima Cass. Sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015 Cc (dep. 25/03/2015 ) Rv. 262776) in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica.

Nel caso di specie la direzione finalistica dell'azione criminosa risulta sinteticamente, ma efficacemente, indotta dalle evidenze procedurali che sono univocamente indicative del fatto che la complessa operazione di fittizia intestazione dell'attività in questione serviva a schermarne l'effettiva titolarità in capo a soggetti contigui alla associazione mafiosa Cosa Nostra (cfr. Cass. Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 Rv. 252282)

Peraltro il riconoscimento dell'aggravante in parola in relazione alle condotte inquadrate nell'illecito previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies non produce alcuna duplicazione di sanzioni in relazione a medesimi comportamenti, dato che la intestazione fittizia è sicuramente una condotta volta, genericamente, a favorire la persona che ha la reale disponibilità dei beni; tuttavia solo quando la tensione agevolatrice è rivolta verso l'accrescimento della forza del sodalizio mafioso si verificano le condizioni circostanziali che consentono di ritenere integrata l'aggravante prevista dalla L. 203 del 1991, art. 7.

Inoltre, nel caso di specie risulta costantemente che tutte le condotte contestate (sia connesse alla frode in pubbliche forniture sia in relazione alla fittizia intestazione) sono state poste in essere nella precisa consapevolezza che ne avrebbero beneficiato le attività imprenditoriali riconducibili al gruppo contiguo alla associazione mafiosa SCARIANO – SGARITO e le stesse persone fisiche.

Del resto anche coloro che gestiscono la MONDELLO Spa sono risultati in stretti rapporti con soggetti inseriti nella organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Ebbene, non può in alcun modo dubitarsi che le superiori condotte integrino, *ictu oculi*, la condotta agevolatrice di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 la quale, come è noto, costituisce una forma di agevolazione attenuata rispetto a quella richiesta per la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero per quella di concorso esterno.

Ed invero, mentre *nell'ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o esterna, nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. esiste una cointeressenza che, pur se occasionale, deve presentare il carattere di una rilevante importanza, tale da comportare l'assunzione di un ruolo esterno ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile, particolarmente nei momenti di difficoltà dell'organizzazione criminale, quest'ultimo estremo non deve essere ravvisabile quando si contesta l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, che si sostanzia nella semplice finalità di agevolazione dell'attività posta in essere dalla consorte mafiosa, essendo in*

*quest'ultimo caso necessario che venga accertata tale oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione detta. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato dei reati p. e p. dagli art. 378, 390 c.p., 7 d.l. 152 del 1991, aveva dedotto che, non essendogli stato contestato il concorso nell'associazione di tipo mafioso, era da escludere la volontà di agevolare il programma criminoso del sodalizio, con conseguente incompatibilità con le fattispecie delittuose dell'aggravante di cui al citato art. 7)" (cfr. Cass. pen., sez. IV, 3 settembre 1996, n. 2080, Blando).*

Invero Il Gip ha totalmente omesso di valutare le seguenti risultanze investigative che si riportano testualmente come compendiate nella originaria richiesta.

"... Dalle citate indagini, infatti, emerge in maniera evidente che, indipendentemente dalle persone che componevano formalmente la compagine societaria e la compagine amministrativa, le attività di gestione e decisionali della **"GEST QUARRY S.r.l."** erano tutte in capo a **SCARIANO Giuseppe**.

Il *modus operandi* appena descritto, le dichiarazioni convergenti di due collaboratori di giustizia, che in passato hanno ricoperto ruoli apicali in seno a consorzierie mafiose operanti in distinte aree geografiche, avvalorate dai riscontri effettuati, sono tutti elementi che inducono a ritenere quello di **SGARITO-SCARIANO**, un gruppo imprenditoriale di fatto a disposizione di *"cosa nostra"*

In tal senso si richiama quanto detto dal collaboratore di giustizia **VARA** **Ciro** nel citato verbale del 10/02/2015, quando con riferimento a **SCARIANO Giuseppe** ha dichiarato *"mi è stato presentato ma non riesco a ricordare bene...ma era molto vicino a cosa nostra"*; e poi ancora, alla domanda specifica se **SCARIANO Giuseppe** fosse vicino a *"cosa nostra"*, ha risposto *"si si era molto vicino tant'è che io in quel periodo dovevo realizzare... cioè avevo... doveva esserci la sentenza mia del processo d'appello del processo "Leopardo" e siccome mi dovevo rendere irreperibile lui si era messo a disposizione per trovarmi un posto nella zona di Ferrara"*.

Analogamente si richiamano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia **DI GATI Maurizio** che ha asserito *"per quanto riguarda forniture di inerti e di Favara, ho conosciuto, non so se sono parenti credo cognati, credo siano gli **SGARITO** e gli **SCARIANO**, **Peppe SCARIANO**, l'ho conosciuto mentre ero latitante che si è messo a disposizione con il **Fabio VELLA**, allora mio braccio destro e uomo d'onore di Favara, in quanto ci ha dato la sua casa di campagna di Favara per fare... casa... un bel villino che porta verso la zona di mare della zona di Agrigento, non ricordo la contrada, in poche parole ci ha dato la casa dove io ho fatto vari appuntamenti con **Leo SUTERA**, professore di Burgio **MONTALBANO** e altri personaggi..."* omissis *"e la*



*cava davano materiale a tutti quelli che avevano bisogno e anche a quelli che noi portavamo come imprese"*

Ed ancora, con riferimento **SCARIANO Giuseppe** "a parte **Fabio VELLA** che mi ha portato nel suo villino, lui era in buoni rapporti con **Pasquale ALAIMO** uomo d'onore di Favara e posso dire che negli ultimi tempi dopo che stavano cominciando, non ricordo se erano già iniziati o stavano per essere iniziati dei grossi lavori a Porto Empedocle loro si sono messi a disposizione con **Pasquale ALAIMO** che tramite **Pasquale ALAIMO** si dovevano portare il materiale a Porto Empedocle mentre... su autorizzazione di **Gerlandino MESSINA**" ....omissis... "l'aveva fatto mettere a disposizione di **Gerlandino MESSINA** per portargli materiale a Porto Empedocle non fare entrare altre imprese in poche parole, la gestione di inertii la doveva fare lo **SCARIANO**, padre, figlio e cognato, perché sono tre".... "SCARIANO Giuseppe e il figlio e poi c'è il cognato che è **SGARITO**"... "**SGARITO**... se non vado errato mi sembra **Giuseppe**".... Omissis... "c'era il rispetto perché era una persona vicina a Cosa Nostra però la sua quota la doveva pagare"... Omissis... "a me mi nci porta **Fabio VELLA** uomo d'onore di Favara è stato arrestato nell'operazione cosiddetta "cupola", tramite lui io arrivo a loro perché si mettono a disposizione".

Inoltre, con riferimento al villino messo a disposizione del **DI GATI** da **SCARIANO Giuseppe**, il collaboratore ha aggiunto "si per di più per fare degli incontri ed essere agevole nell'andare e venire, infatti c'ho fatto vari appuntamenti però obiettivamente per abitarci come latitante non ci sono stato"... "non andava bene perché era troppo alla vista la casa anche se una bella casa" ... "io vado varie volte con **Fabio VELLA** prima dell'operazione "cupola".

Richiestogli se ci fosse anche **SCARIANO**: "**Peppe SCARIANO** e il figlio **Calogero** (Salvatore n.d.r.) tutti e due, perché non ci conoscevamo, l'ho voluto conoscere e si sono presentati"... omissis... "questo era compare di **FALDETTA Raffaele** di Casteltermini, questo **SCARIANO**" ed ancora, in riferimento a tale rapporto "si, sono compari questo **FALDETTA** è uomo d'onore di Casteltermini e capo mandamento in quel momento della zona di Casteltermini e faceva capo a me..."

Ancora, il **DI GATI** Maurizio:

- con riferimento a **SCARIANO Salvatore**, il genitore di **SCARIANO Giuseppe** ucciso in un agguato dalle chiare modalità mafiose, ha dichiarato "era vicino a Cosa Nostra";
- per quanto riguarda i lavori di Porto Empedocle, ha riferito "si si come gli ho detto poco fa almeno per gli ultimi tempi che ci sono stato io parlando con **Pasquale ALAIMO**, gli **SCARIANO**, anche perché gli facevano guadagnare qualche cosa a **Pasquale ALAIMO**, si sono interessati al lavoro, il grosso lavoro che doveva incominciare al porto di Porto Empedocle" ...Omissis... "**Pasquale**

*ALAIMO ha fatto da tramite a Gerlandino MESSINA per potere svolgere questo lavoro, poi io sono stato arrestato e non ho saputo più niente però so che il lavoro era andato avanti e che era stato già stabilito per lui (SCARIANO n.d.r.)*;

- relativamente agli incontri tra **SCARIANO Giuseppe** e **DI GATI Maurizio** "no rapporti fuori no, anche perché dove abitavo io al centro di Favara eravamo vicini, lui si era messo magari a disposizione per l'ufficio dice "se hai bisogno" di potere scappare anche se lui aveva timore e paura che gli erano state messe un paio di telecamere vicino l'ufficio ed era sorvegliato dalle forze dell'ordine in quel momento non so se era lui l'obiettivo o la zona però l'ufficio dove ce l'aveva era al centro dell'(incompr.) dove c'è il bar, sopra il bar dice "se hai bisogno puoi venire tu chiedi di me che l'ufficio è sempre aperto" ma io non ci sono mai andato...";
- esaminando le immagini del fascicolo fotografico mostratogli, ha riconosciuto nella foto nr. 4 **SCARIANO Salvatore** (che poco prima aveva erroneamente chiamato Calogero), figlio di **SCARIANO Giuseppe**:

In sintesi, dunque:

- gli **SGARITO-SCARIANO** (e, quindi, le imprese a loro riconducibili), seppur non ritualmente affiliati, sono considerati "*a disposizione*" in seno a *cosa nostra*;
- vi era la "*consapevolezza*" di **SCARIANO Giuseppe** e del figlio **SCARIANO Salvatore** di contribuire a favorire la latitanza del **DI GATI Maurizio**, non in quanto semplice affiliato di "*cosa nostra*", ma all'epoca figura verticistica della pericolosa organizzazione criminale, rappresentante provinciale della mafia agrigentina, e quindi di favorire, tramite esso, l'intera organizzazione mafiosa della provincia di Agrigento come si rileva dalla lettura della trascrizione delle relative dichiarazioni nella parte di interesse:

"" Omissis

PM: ma lei anche gli **SGARITO**. cioè lei chi conosceva degli **SGARITO** cioè dei cognati...?

DI GATI M.: no io ho visto solo per **SCARIANO** so che sempre detto da **Pasquale ALAIMO** con gli **SGARITO**, anche con gli altri favaresi che io conoscevo sono cognati però...

PM: lei non ha avuto rapporti... loro?

DI GATI M.: no no

PM: cioè il suo referente è stato solo...

DI GATI M.: **SGARITO SCARIANO**...

PM: però la gestione della cava era insieme?

DI GATI M.: sì, come le ho detto poco fa loro hanno due piccole imprese che prendono piccoli lavori alla provincia di Agrigento lo so anche perché hanno favorito alcune imprese vicine a noi, si sono associati per arrivare a... per gli appalti che c'erano in quel momento che interessavano a noi e in più questa cava che già era in decorso di avere già tutte le autorizzazioni per poter... anche se già loro lavoravano, uscivano materiale

PM: ma il figlio di **Peppe SCARIANO**, di cui abbiamo parlato è stato quello con cui lei materialmente insieme con **Fabio VELLA**...

DI GATI M.: si è venuto lui insieme con **Fabio VELLA** a portarmi... si e poi è venuto il padre perché prima ho fatto l'appuntamento con **Leo SUTERA**, con il professore di Burgio, poi è venuto il padre e ci siamo salutati, ci sono tornato altre due volte in quella casa, il primo appuntamento non me lo posso dimenticare perché sono venuti sia **Leo SUTERA** che il professore

PM: ovviamente questo **SCARIANO** e il figlio sapevano chi era lei e chi era **Leo SUTERA**?

DI GATI M.: sapevano che io mi ci sono presentato e io, quelli non li ho presentati, ora se lo sapevano di **Fabio VELLA** questo non glielo so dire, ma credo di no, però io mi ci sono presentato e sapevano chi ero e chi non ero

PM: quindi voi vi incontrate... lei ci va...

DI GATI M.: tre volte ci vado

PM: prima del 2005?

DI GATI M.: sì

PM: prima del suo arresto?

DI GATI M.: sì molto prima, **Fabio VELLA** è stato arrestato nell'operazione "cupola" è stata nel 2001 mi sembra... prima prima dell'operazione "cupola"

PM: quindi una prima volta l'hanno portata lì e ha incontrato **Leo SUTERA** e...

DI GATI M.: **MONTALBANO** professore di Burgio

PM: che era...?

DI GATI M.: uomo d'onore pure, di Burgio anzi capo mandamento di Burgio

PM: e la portano **Fabio VELLA** e il figlio di **SCARIANO**, poi lì trovate il padre?

DI GATI M.: sì c'era il padre che ci aspettava, mi ci sono presentato chi ero e chi non ero perché io arrivavo là e mi presentavo

PM: poi le altre due volte?

DI GATI M.: poi le altre due volte una ci sono andato con **Raffaele FALDETTA** che è il compare "ci sono andato" mi ci ha portato **Fabio VELLA** però loro già erano là e un'altra volta c'ho fatto appuntamento con **Giovanni AQUILINA** sempre con **FALDETTA**, vari incontri che ho fatto durante...

PM: **Giovanni AQUILINA** che è uomo d'onore di?

DI GATI M.: di Grotte, poi ci dovevo andare perché dovevo organizzare una piccola mangiata perché i favaresi questo l'hanno per vizio di organizzare qualche piccola mangiata però non ci sono più potuto andare perché non era il periodo giusto per andarci

PM: ma è possibile che poi questi siano stati formalmente inseriti in Cosa Nostra?

DI GATI M.: fin quando ci sono stato io no. se poi dopo gli arresti...non glielo so dire questo

PM: ma loro **Peppe ALAIMO** come lo contattano?

DI GATI M.: **Pasquale ALAIMO** Perché i favaresi hanno un buon rapporto con **Pasquale ALAIMO**

PM: quindi loro sanno che si rivolgono a **Pasquale ALAIMO** per le forniture al porto perché sanno che è uomo d'onore di Favara?

DI GATI M.: si ma in quel momento gestisce lui la Cosa Nostra favarese e sa che si possono fidare tra virgolette è un ragazzo che, almeno si diceva dentro Cosa Nostra, che è serio, non parla. e poi gli fanno guadagnare qualche cosa e si interessa maggiormente per questo

PM: esattamente quando cambia il referente?

DI GATI M.: dopo il 2002 dopo che **FALZONE** ufficialmente prende possesso dentro Cosa Nostra a livello provinciale”.

Del resto, si ricorda che il comune di Porto Empedocle è noto per la faida mafiosa, scoppiata negli anni '80 tra "Cosa Nostra" e la "Stidda" che ha visto l'uccisione di diversi affiliati e persone innocenti (cc.dd. Prima e Seconda strage di Porto Empedocle) nonché per essere la città natale dell'ex capo provincia di Cosa Nostra agrigentina, Gerlandino MESSINA<sup>2</sup>, condannato all'ergastolo con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e per vari episodi omicidiari e tratto in arresto, in data 23 ottobre 2010 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Agrigento dopo oltre dieci anni di latitanza.

E proprio in occasione dell'arresto del citato capomafia, le operazioni di perquisizione, operate nelle fasi immediatamente successive, consentivano di rinvenire e sequestrare, tra le altre cose, dei fogliettini di carta manoscritti e dattiloscritti di particolare interesse ai fini investigativi per la presente richiesta.

In particolare, tra il materiale rinvenuto merita di essere segnalato, ai nostri fini, il "pizzino" catalogato come "1A", nel quale il MESSINA fa esplicito riferimento al costruendo rigassificatore che si riporta sotto:

<sup>2</sup> MESSINA Gerlandino nato a Porto Empedocle (AG) il 22 luglio 1972

1°

Carissimo amico, mi auguro che il mio scritto vi venga a trovare tutti bene in famiglia, per come posso dire di mè per volere di nostro **SIGNORE GESU CRISTO** ti sto scrivendo queste due righe, se puoi fare sapere al signor **RIZZO** che prima di **NATALE** VI deve fare avere dieci mila euro per quanto riguarda **P.EMP**, e poi gli devi dire che fa sapere ai fratelli **PATTI** che si devono mettere d'accordo con me su tutto anche nel suo paese, ti chiedo questo a te, visto che l'ultima volta o fatto tutto per rispetto tuo, in caso, non ti vuoi mettere in mezzo fammelo sapere, la tua singierità verrà ammirata più di prima, sappi che io ti rispetto tantissimo, e non scordo di chi sei **FIGLIUCCIO**, aspetto una tua risposta al più presto, adesso ti lascio con lo scritto ma non con il cuore e pensiero, e sappi che se avete bisogno io e la mia famiglia siamo a disposizione, poi volevo dirti che o cose belle di lavoro in mano se avete bisogno fammi sapere, dimenticavo a dirti di fare sapere al signor **RIZZO** che nel riglassificatore senza il mio bene **STARE** non ci deve avvicinare, fagli sapere tutto questo, se puoi, su tutto questo che ti o scritto fatti tramite tu, dato che con lui non voglio avere a che fare. Adesso mio Carissimo ti lascio con lo scritto ma non con il cuore ti mando un grosso abbraccio per te e famiglia.

Carissimo amico, mi auguro che il mio scritto vi venga a trovare tutti bene in famiglia, per come posso dire di mè per volere di nostro **SIGNORE GESU CRISTO**. Ti sto scrivendo queste due righe, se puoi fare sapere al signor

**RIZZO** che prima di **NATALE** deve fare avere dieci mila euro per quanto riguarda **P.EMP**, e poi gli devi dire che fa sapere ai fratelli **PATTI** che si devono mettere d'accordo con me su tutto anche nel suo paese, ti chiedo questo a te, visto che l'ultima volta o fatto tutto per rispetto tuo, in caso, non ti vuoi mettere in mezzo fammelo sapere, la tua singierità verrà ammirata più di prima, sappi che io ti rispetto tantissimo, e non scordo di chi sei **FIGLIUCCIO**, aspetto una tua risposta al più presto, adesso ti lascio con lo scritto ma non con il cuore e pensiero, e sappi che se avete bisogno io e la mia famiglia siamo a disposizione, poi volevo dirti che o cose belle di lavoro in mano, se avete bisogno fammi sapere, dimenticavo a dirti di fare sapere al signor **RIZZO** che nel riglassificatore senza il mio bene **STARE** non ci deve avvicinare, fagli sapere tutto questo, se puoi, su tutto questo che ti o scritto fatti tramite tu, dato che con lui non voglio avere a che fare. Adesso mio Carissimo ti lascio con lo scritto ma non con il cuore ti mando un grosso abbraccio per te e famiglia

T.V.B

Il pizzino sopra riportato esprime chiaramente l'interesse di "Cosa Nostra" per i lavori relativi alla realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle da cui l'esplicito avvertimento "... **dimenticavo a dirti di fare sapere al signor RIZZO che nel rigassificatore senza il mio bene STARE non ci deve avvicinare, fagli sapere tutto questo, se puoi...**"<sup>3</sup>.

\*\*\*\*

In ordine alla **contestazione di cui al capo c)** di violazione di sigilli ex art. 349 c.p. il GIP ne ha ritenuto la insussistenza rilevando che seppure il chiaro tenore delle conversazioni non lascia spazio a dubbi in ordine al fatto che il prelievo dei massi ripreso dal sistema di videosorveglianza installato nei pressi del cantiere, fosse stato organizzato dagli indagati al fine di effettuare degli

<sup>3</sup> Il RIZZO menzionato è stato verosimilmente identificato dai Carabinieri in **RIZZO Calogero** nato a Favara il 09/01/1968, soggetto che ha ricoperto le seguenti cariche:

- ✓ Già amministratore unico del Consorzio Sitrax (P.I.: 02024040848), con sede a Porto Empedocle in via Agrigento nr.3, attivo dal 15/04/1997 nel settore del trasporto merci su strada.
- ✓ Socio accomandante della EURORICICLA S.A.S. DI ANGELO SIRACUSA & C. (P.I.: 01924530841), con sede a Racalmuto in contrada Rocca Rossa, operante nel settore edile
- ✓ Titolare firmatario della ditta individuale omonima, con sede a Favara in via Santi Pietro e Paolo nr. 8, attiva dal 27/10/2008 nel trasporto merci su strada.
- ✓ Già socio amministratore, direttore tecnico e liquidatore della COSTRUZIONI RIZZO-BRUCCOLERI S.R.L., (C.F.: 01677960849), con sede a Favara in via Castello nr. 10, in atto inattiva, operante nel settore della costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

*accertamenti sul materiale stesso. Ciò che invece non è emerso chiaramente è il luogo in cui si trovavano i massi prelevati, il che appare indispensabile al fine di verificare la sussistenza del reato di violazione di sigilli contestato*

Anche tale assunto si scontra con le emergenze probatorie che il GIP ha pretermesso (richiamando una sola delle numerose conversazioni intercettate sul punto) e non ha correttamente valutato.

Invero, risulta accertato in atti che in data 3.10.2013 il CESAREO, incurante della apposizione dei sigilli sull'area in sequestro, per la quale era stato per di più nominato custode giudiziale, organizzava un prelievo abusivo del materiale roccioso, di circa 200 kg, al fine di poterlo sottoporre a verifiche analitiche presso un laboratorio di Lamezia Terme (CZ).

**Si ribadisce, infatti, che, a seguito del sequestro del 27 settembre 2013, l'intera area di stoccaggio con annesso tutto il materiale conferito era di fatto interdetta all'accesso e soprattutto non poteva essere alterata, proprio in considerazione della natura probatoria del vincolo apposto.**

Invece dalle immagini intercettate in data 3.10.2013 dalle videocamere, apposte in precedenza, con regolare autorizzazione per registrare quanto accadeva in cantiere, e dalle successive conversazioni intercettate si apprendeva che gli indagati avevano effettuato un prelievo di materiale e che l'esito delle analisi era stato per loro infausto poiché i valori erano risultati inferiori rispetto ai limiti previsti ed addirittura anche peggiori di quelli in precedenza accertati nella consulenza disposta dalla Procura.

Peraltro, se la intenzione fosse stata davvero di effettuare delle proprie analisi sul materiale in sequestro punto non si capisce perché non sia stata fatta una apposita istanza alla A.G. procedente che certamente l'avrebbe accolta in linea con il principio del contraddittorio tra le parti.

Invece a tal fine gli indagati organizzavano ben altra attività; ovviamente illecita.

*Dalle immagini registrate il 3 ottobre 2013 si aveva modo di vedere che:*

- a decorrere dalle ore 16,45'30" -in prossimità dei massi, giungevano due autovetture (la prima di colore bianco, verosimilmente una Fiat Panda nuovo modello e la seconda di colore grigio scuro, il cui modello non è ben identificabile), dalle quali scendevano almeno quattro persone;
- alle successive ore 16,46'20", veniva aperto il portabagagli dell'auto bianca e subito dopo, in più fasi -si notavano che due persone si portano all'altezza dei massi per poi recarsi in prossimità del portabagagli della Fiat Panda

A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che, malgrado la distanza tra la telecamera ed il sito non abbia permesso di registrare delle immagini nitide, le movenze dei soggetti sono -comunque, compatibili con l'effettivo prelievo del materiale roccioso (cfr. annotazione di servizio redatta da personale della Squadra Mobile - allegato nr. 83)

Ed in effetti una serie di successive conversazioni intercettate dimostravano sia l'avvenuta violazione dei sigilli per prelevare il materiale sia l'esito sfavorevole della illecita manovra poiché le analisi non avevano dato i risultati sperati.

Nella conversazione telefonica nr. 42813 del 03/10/2013 -ore 11:31 (sull'utenza telefonica nr 329-3482255 in uso a **CESAREO Aurelio** (telefonata in uscita verso l'utenza 328-4671032 intestato ed in uso a **CARAVANTE Alberto** - cfr. allegato nr. 84 inf. PG 1.4.2014) il CESAREO forniva le istruzioni per effettuare il prelievo dimostrando il coinvolgimento anche di **CITINO Giuseppe**.

**CESAREO AURELIO: C**

**CARAVANTE Alberto: A**

A: Aurelio

C: ...ascoltami ...il tuo capo mi ha detto anche di si, di conseguenza tu organizzati domani mattina, no?

A: eh

C: vai a Lamezia Terme, prendi contatti con....inc...

A: vabbè dai dopo, dopo tu... stai tranquillo, fai quello che devi fare, mò vado...inc...

C: ...inc... io non ci sono oggi, perchè dopo torno stasera... e dobbiamo prendere dei prelievi di massi che decide Ursig e gli ho fatto vedere anche il posto dove prenderle...

A: ..eh...

C: lo sa pure CITINO, eh, no?

A: eh

C: ci sono delle vaschette pronte in cantiere, siccome macchine buone non ne abbiamo, ti dò la mia Stilo, questa che giro io, in modo che...oggi facciamo il prelievo e domani mattina te ne vai perchè il laboratorio



quando vieni tu stasera, andiamo a cena e poi dopo se dobbiamo andare in cantiere a prendere quella roba e caricarla ...così mi piglio la macchina...

C: ma loro nel frattempo il prelievo lo possono fare già oggi capito? che se no domani mattina...inc... (si accavallano le voci)...e te ne vai tranquillamente capito?

A: e certo va bene.

C: va bene

A: stai tranquillo

C: ciao

A: ciao, ciao.

In effetti subito dopo CESAREO e CITINO discussero della operazione illecita da eseguire ed anzi precisavano che ne avrebbero parlato con POLI (cfr. conversazione telefonica nr. 42846 del 12/12/2013 e allegato nr. 85 inf. PG 1.4.2014), sull'utenza telefonica nr. 329-3482255 in uso a CARAVANTE, e successivamente in uscita verso l'utenza nr. 328-0403371 intestata a PINO, cfr. allegato nr. 85 inf. PG 1.4.2014).

A: Aurelio CESAREO

G: Giuseppe CITINO

G: Elio...

A: Pino, fatti una ...inc...

G: Dimmi

A: Prima di aspettare ... mattina, no...inc...

G: CARAVANTE ce l'ha...

A: Aspetta, fatti una ...inc...

G: Sì

... avrebbero essere più ... del 200 kg, quelli che



...no... perchè lo  
...viaggi pure, che scende

Ed in effetti poco dopo CESAREO chiamava POLI per confermare quanto aveva appena organizzato ed informarlo che avrebbe cercato di far fare le analisi prima possibile (cfr. conversazione telefonica nr. 42887 del 03/10/2013 - ore 12:36 sull'utenza nr. 329-3482255 in uso a CESAREO Aurelio (telefonata in uscita verso l'utenza nr. 335-6523200 in uso a POLI Antonio - allegato nr. 86 inf. PG 1.4.2014)  
CESAREO Aurelio: C  
POLI ANTONIO LORENZO: P  
P: Aurelio

C: allora, ascolta Antonio.  
P: si

C: i prelievi li facciamo stasera, domani mattina presto parte Caravante ho chiesto già....  
P: si, si, si

C: disponibilità ad Alberto, in modo che loro, il laboratorio domani, diciamo il sabato, può lavorare il marmista, no? nel senso che li devono squadrare  
P: si, si

C: fare queste prove, perchè il laboratorio è chiuso però nel frattempo mi avvantaggio.....mi rimango qui in cantiere, no? e...  
P: si, si, ma io....

C: a questo punto mi faccio fare sia quella di Flaviani così vuole fare il punto domani pomeriggio....

Dalle ore 12,37,35 a fine brano conversazione irrilevante.

Poco dopo CESAREO richiamava CITINO per informarlo che stava redigendo una e-mail per la copertura del viaggio di Alberto CARAVANTE e per questo chiedeva l'esatta denominazione del laboratorio. CITINO rispondeva "PREMAC - zona industriale Catanzaro (Catanzaro) nr. 42933 del 03/10/2013 - ore 13:11" in uso a CESAREO Aurelio (telefonata in uscita verso l'utenza nr. 335-6523200 in uso a POLI Antonio - allegato nr. 86 inf. PG 1.4.2014)

n. sempre quello ti ho messo le vaschette, non quante ne devo prendere...

G: ho visto, ho visto, poi omissis.....

In una successiva conversazione del 10.10.2013 CESAREO, dialogando con un suo collega, tale BELLINI che gli raccomandava di spegnere le telecamere ancor prima di procedere al prelievo della roccia, riferiva che non lo avrebbe fatto perché si sarebbe limitato a prendere solamente un masso per poterlo inviare presso un laboratorio di Lamezia Terme ("no, no, no, no, non spengo un cazzo, ho fatto un'altra cosa, siccome ho del materiale a fianco, fuori dall'area di sequestro, ho preso un masso ...inc... e l'ho mandato a Lamezia Terme..."). In realtà tale affermazione contrastava nettamente con quanto registrato il 3.10.2014, allorquando -grazie alle riprese video che sono state filmate dalle autovetture dell'ENEL ed in cui a bordo di un camion che venivano caricati imprecisati quantitativi di roccia e non un solo masso come è stato detto dal CESAREO

Si riporta la Conversazione ambientale del 10.10.2013, ore 09,00 all'interno degli uffici di CESAREO Aurelio...

C: Aurelio CESAREO

B: Vittorio BELLINI

Si trascrive integralmente dalle ore 09,00

C: Senti, comunque guarda, guarda...  
fatto, due consegne con appoggiati  
contratti che ci hanno dato...

B: No,

C: Questa...

B: Però, aspetta. In questi giorni via solo tutti venuti  
non hanno portato...

C: No, sono e si sono partiti con il discorso di  
tutti venuti...

...le prove nostre.....cioè se, se tu...

...inc...

...no, no, non spengo un cazzo, ho fatto un'altra co...

...materiale a fianco, fuori dall'area di sequestro, ho pre...

...inc... e l'ho mandato a Lamezia Terme...





citato quella del 19... C: eh, sapevo che c'era qualche masso un po'cettino piu poroso rispetto ad altri, va bè, ho detto quelli li cacciamo fuori e prendiamo dei pezzi di fronte di cava che potevano essere utili, però non a questi livelli, no !) e delusi per l'esito delle prime analisi che non erano state evidentemente corrette.

I due concordano sul fatto che dovevano attribuire le relative colpe al loro fornitore ("a questo punto qua è chiaro che con MONDELLO andiamo allo sconto totale") ed in tale contesto CESAREO proponeva a POLI di effettuare un altro prelievo al fine di poter effettuare delle ulteriori analisi in un diverso laboratorio ("non è che per caso di prendere un ulteriore campione e di mandarlo su un altro laboratorio, adesso?"). La proposta veniva rifiutata dal POLI il quale asseriva che avrebbero effettuato ulteriori analisi in modo ufficiale e che avrebbero occultato l'esito di queste analisi a loro sfavorevoli (P: no, ma certo... no, no, ma questo qua ce lo teniamo in tasca noi, inutile, cioè, poi faremo ...quelli ufficiali li faremo poi. Cesario mi dice che è nostro, è nostro eh, una cortesia io l'ho mandato a te e a Poli... Cesario mi dice chi è a conoscenza di questa cosa, nel senso che io di questo qua non parlo con nessuno.)

Conclusivamente, l'intero procedimento investigativo appare viziato per i motivi sopra esposti e deve essere annullato con contestuale applicazione delle misure cautelari personali e reattive di cui è stato si

che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, voglia applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

1. CESAREO Aurelio (n. 1000) il 12.12.1958
2. LUZZIO Giuseppe (n. 1000) il 12.12.1954
3. POLI Antonio (n. 1000) il 06.08.1963
4. ADESINI Massimo (n. 1000) il 03.1984
5. MONDELLO (n. 1000) (P.L.) il 19.01.1959
6. SCARFONE (n. 1000) (A.G.) il 23.9.1952
7. SCARFONE (n. 1000) (A.G.) il 10.04.1975
8. SCARFONE (n. 1000) (A.G.) il 22.04.1987
9. SCARFONE (n. 1000) (A.G.) il 13.12.1976

inoltre di disporre degli arresti domiciliari a carico di

7. SCARFONE (n. 1000) (A.G.) il 05.03.1986

inoltre di disporre dell'obbligo di presentazione alla P.G. a carico di

CHIEDE

Il Tribunale voglia, in riforma della ordinanza impugnata, disporre il sequestro preventivo con contestuale nomina di un amministratore e custode giudiziario ex art. 104 disp. att. c.p.p. dei seguenti beni

- patrimonio, capitale sociale (in capo a SFERRAZZA Gaetano nato ad Agrigento il 13.12.1976, per quote del valore nominale pari ad €. 19.000,00, corrispondente al 95% del capitale sociale, ed a TORRES Francesco nato Agrigento il 05.03.1986, per quote del valore nominale pari ad €. 1.000,00, corrispondente al 5% del capitale sociale) e compendio dei beni aziendali della "GEST QUARRY S.r.l." (CF 02585220847), con sede a Favara (AG) in Contrada Poggio di Conte Sn, di cui è Amministratore unico SCARIANO Giuseppe, nato a Favara (AG) il 23.9.1952, ivi residente in via Ugo Foscolo n.86.

Manda la segreteria per gli adempimenti di competenza.


Palermo, 30.3.2016

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Emanuele Ravaglioli - Calogero Ferrara

Visto

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

Maurizio Scalia



*del presente atto il  
Cancelliere di questo U.*